

## **Il recepimento della Direttiva 2012/27/UE: momento di sviluppo per l'economia italiana**

**LE POLITICHE REGIONALI SULL'EFFICIENZA ENERGETICA  
ANCHE ALLA LUCE DEI DISPOSTI DELLA DIRETTIVA 27/2012**



**Ing. Stefania Crotta  
Regione Piemonte  
Coordinamento Tecnico Interregionale Energia**

# Gli obiettivi comunitari

**-20%**  
**ENERGIA PRIMARIA**



**20%**  
**ENERGIA DA FER**

**-20%**  
**GAS SERRA**



# Il contesto normativo

Direttiva  
2010/31/CE



Legge 90/2013

Direttiva  
2012/27/CE



In recepimento

18.6.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 153/13

**DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 19 maggio 2010  
sulla prestazione energetica nell'edilizia  
(rifusione)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia<sup>(4)</sup>, è stata modificata<sup>(5)</sup>. Essa deve essere nuovamente sottoposta a modifiche sostanziali ed è quindi opportuno provvedere, per motivi di chiarezza, alla sua rifusione.
- (2) L'installazione efficace, accorta, razionale e sostenibile dell'energia riguarda, tra l'altro, i prodotti petroliferi, il gas naturale e i combustibili solidi, che, pur costituendo fonti essenziali di energia, sono anche le principali fonti degli emissioni di biossido di carbonio.
- (3) Gli edifici sono responsabili del 40 % del consumo globale di energia nell'Unione. Il settore è in espansione, e ciò è destinato ad aumentare il consumo energetico. Perciò, la riduzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione e le emissioni di gas a effetto serra. Unitamente ad un maggior utilizzo

<sup>(1)</sup> GU C 27 del 17.11.2009, pag. 75.  
<sup>(2)</sup> GU C 20 del 25.2.2009, pag. 41.  
<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Consiglio in prima lettura del 14 aprile 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).  
<sup>(4)</sup> GU L 1 del 4.1.2003, pag. 49.  
<sup>(5)</sup> Cfr. allegato IV, parte A.

di energia da fonti rinnovabili, le misure adottate per ridurre il consumo di energia nell'Unione consentiranno a quest'ultima di conformarsi al protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e di rispettare sia l'impegno a lungo termine di mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto di 2°C, sia l'impegno di ridurre entro il 2020 le emissioni globali di gas a effetto serra di almeno il 20% al di sotto dei livelli del 1990 e del 50% qualora venga raggiunto un accordo internazionale. La riduzione del consumo energetico e il maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili rappresentano inoltre strumenti importanti per promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e gli sviluppi tecnologici e per creare posti di lavoro e sviluppo regionale, in particolare nelle zone rurali.

(4) La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente all'Unione di influenzare il mercato mondiale dell'energia e quindi la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nel medio e lungo termine.

(5) Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nell'Unione per conseguire l'obiettivo di ridurre del 20 % il consumo energetico dell'Unione entro il 2020 e ha chiesto che venga data priorità a nuove iniziative alle priorità definite nella comunicazione della Commissione intitolata «Piano d'azione per l'efficienza energetica. Concentrare le potenzialità». Tale piano d'azione ha identificato le significative potenzialità di risparmio energetico efficienti in termini di costi nel settore dell'edilizia. Nella risoluzione del 31 gennaio 2008, il Parlamento europeo ha invitato a rafforzare le disposizioni della direttiva 2002/91/CE e in varie occasioni, da ultimo nella risoluzione del 3 febbraio 2009 sul secondo scenario energetico della politica energetica, ha chiesto di rendere vincolante l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica del 20% entro il 2020. Inoltre, la decisione n. 906/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli aiuti degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020<sup>(6)</sup>, fissa obiettivi nazionali vincolanti di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> per i quali l'efficienza energetica nel settore edilizio rivestirà importanza cruciale e la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili<sup>(7)</sup>, prevede la promozione dell'efficienza energetica nel quadro dell'obiettivo vincolante di fare in modo che l'energia da fonti rinnovabili copra il 20% del consumo energetico totale dell'Unione entro il 2020.

<sup>(6)</sup> GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.  
<sup>(7)</sup> GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

14.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315/1

I  
(Atti legislativi)

## DIRETTIVE

**DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 25 ottobre 2012  
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive  
2004/8/CE e 2006/32/CE  
(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si trova di fronte a sfide senza precedenti determinate da una maggiore dipendenza dalle importazioni di energia, dalla scarsità di risorse energetiche, nonché dalla necessità di limitare i cambiamenti climatici e di superare la crisi economica. L'efficienza energetica costituisce un valido strumento per affrontare tali sfide. Essa migliora la sicurezza di approvvigionamento dell'Unione, riducendo il consumo di energia primaria e diminuendo le importazioni di energia. Essa contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra in modo efficiente in termini di costi e quindi a ridurre i cambiamenti climatici. Il passaggio a un'economia più efficiente sotto il profilo energetico dovrebbe inoltre accelerare la diffusione di solu-

<sup>(1)</sup> GU C 24 del 28.1.2012, pag. 134.

<sup>(2)</sup> GU C 54 del 23.2.2012, pag. 49.

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2012.

zioni tecnologiche innovative e migliorare la competitività dell'industria dell'Unione, rilanciando la crescita economica e la creazione di posti di lavoro di qualità elevata in diversi settori connessi con l'efficienza energetica.

- (2) Le conclusioni del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 hanno sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nell'Unione in modo da raggiungere l'obiettivo di un risparmio dei consumi di energia primaria dell'Unione del 20 % rispetto alle proiezioni entro il 2020. Le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 hanno sottolineato che si deve raggiungere l'obiettivo di efficienza energetica del 20 % all'orizzonte 2020, convenuto dal Consiglio europeo del giugno 2010, che attualmente non è in via di realizzazione. Proiezioni realizzate nel 2007 hanno indicato un consumo di energia primaria nel 2020 pari a 1 842 Mtoe. Una riduzione del 20 % corrisponde a un consumo di 1 474 Mtoe nel 2020, ovvero a una riduzione di 368 Mtoe rispetto alle proiezioni.

- (3) Le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 hanno confermato che l'obiettivo di efficienza energetica rientra fra gli obiettivi prioritari della nuova strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva (strategia Europa 2020). Nell'ambito di questo processo, e al fine di attuare tale obiettivo a livello nazionale, gli Stati membri sono tenuti a fissare obiettivi nazionali di concerto con la Commissione e a indicare nei rispettivi programmi nazionali di riforma come intendano conseguirli.

- (4) La comunicazione della Commissione del 10 novembre 2010, intitolata «Energia 2020», colloca l'efficienza energetica al centro della strategia energetica dell'Unione per il 2020 e illustra la necessità di una nuova strategia per l'efficienza energetica che consentirà a tutti gli Stati membri di svincolare l'uso dell'energia dalla crescita economica.

# La strategia energetica nazionale



Strategia Energetica Nazionale: per un'energia più competitiva e sostenibile

## 1 Efficienza Energetica – Le scelte di fondo

### Scelte di fondo

Avvio di un **grande programma** che ponga l'Efficienza Energetica al centro della strategia energetica nazionale, e che consenta:

- Il **superamento degli obiettivi europei al 2020** attraverso azioni trasversali a tutti i settori dell'economia
- Il perseguimento di una **leadership industriale per catturare l'opportunità** di crescita del settore in Italia e all'estero

Contributo agli obiettivi SEN	
Competitività	✓
Sicurezza	✓
Crescita	✓
Ambiente	✓



1 Efficienza energetica

2 Sviluppo mercato competitivo e Hub del gas sud-europeo

3 Sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili


4 Sviluppo dell'infrastruttura e del mercato elettrico

5 Ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti

6 Produzione sostenibile di idrocarburi nazionali

7 Modernizzazione del sistema di governance

Le 7 priorità





## Destinazione Italia

### A Plan to attract Foreign Direct Investment

New York, 23-26 September 2013



#### 2.2.11. GREEN ECONOMY



##### INVESTIRE NELL'EFFICIENZA ENERGETICA

**Problema/opportunità:** L'efficienza energetica rappresenta una grande opportunità per il Paese in quanto contribuisce contemporaneamente al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi energetici, di riduzione delle emissioni e dell'impatto ambientale, di miglioramento della sicurezza e indipendenza di approvvigionamento. In questo campo l'Italia parte da un buon livello di *performance*, tuttavia gli spazi di investimento e di sviluppo sono ancora notevoli. Entro il 2020 si potrebbero ridurre i consumi di circa il 24% evitando l'emissione di circa 55 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> l'anno e risparmiare circa 8 miliardi di euro l'anno di importazioni di combustibili fossili.



**Soluzione:** la SEN che individua nell'efficienza energetica la sua prima priorità, definisce un ampio spettro di interventi possibili in questo ambito:

- Il **rafforzamento del meccanismo dei Certificati Bianchi** (o Titoli di Efficienza Energetica – TEE), prevalentemente dedicati ai settori industriale e dei servizi, alla promozione di interventi di risparmio di energia di valenza infrastrutturale in settori finora poco interessati (ITC, distribuzione idrica, trasporti);
- L'estensione nel tempo di **detrazioni fiscali**, prevalentemente da dedicare al settore delle ristrutturazioni civili: le detrazioni al 55% sono ad esempio una misura recentemente prolungata e rafforzata con l'innalzamento al 65%;
- L'introduzione di **incentivazione diretta per gli interventi della Pubblica Amministrazione** – impossibilitata ad accedere al meccanismo delle detrazioni fiscali – tramite il cosiddetto 'Conto Termico' recentemente emanato.
- Il rafforzamento di **standard minimi** e normative pro efficientamento, in particolare per quanto riguarda l'edilizia (per nuove costruzioni o rifacimenti importanti), il settore dei trasporti (anche in recepimento di normative europee) e l'insieme dei prodotti rientranti nel campo di azione della direttiva Ecodesign.

# L'efficienza energetica nella programmazione 2014-2020

## ACCORDO DI PARTERNARIATO - MARZO 2014

### OT 4 - SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI

Risultato atteso	Id.	Azione	Azione PON	Azione POR/PSR	Azione comune tra i PO con struttura definita	Fondo
<b>RA 4.1</b> Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili <sup>13</sup>	4.1.1	Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici ( <i>smart buildings</i> ) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici	PON Imprese e Competitività (Limitatamente agli edifici del demanio statale)  PON Città metropolitane  PON Cultura	POR		FESR
	4.1.2	Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico	PON Imprese e Competitività (Limitatamente agli edifici del demanio statale)  PON Città metropolitane  PON Cultura	POR		FESR
	4.1.3	Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)	PON Città metropolitane	POR		FESR

# L'efficienza energetica nella programmazione 2014-2020

Risultato atteso	Ob	Azione	Azione PON	Azione POR/PSR	Azione comune tra i PO con struttura definita	Fondo
RA 4.2 Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili	4.2.1	Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo		POR		FESR
	4.2.2	Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare (Focus area 5.b)		POR		FEASR
RA 4.3 Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti	4.3.1	Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio ( <i>smart grids</i> ) come infrastruttura delle "città", delle aree periurbane	PON Imprese e Competitività	POR (Regioni più sviluppate)		FESR
	4.3.2	Realizzazione di sistemi intelligenti di stoccaggio asserviti a <i>smart grids</i> e a impianti di produzione da FER	PON Imprese e Competitività	POR		FESR
	4.3.3	Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare (Focus area 5.b)		PSR		FEASR
RA 4.4 Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da cogenerazione e <i>trigenerazioni di energia</i>	4.4.1	<i>Promozione</i> dell'efficientamento energetico tramite teleriscaldamento e <i>teleraffrescamento</i> e l'installazione di impianti di cogenerazione e <i>trigenerazione</i>		POR		FESR
	4.4.2	Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare (Focus area 5.b)		PSR		FEASR

# La programmazione nella direttiva 27/2012

Articolo 3

## Obiettivi di efficienza energetica

1. Ciascuno Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica. Gli Stati membri notificano tali obiettivi alla Commissione conformemente all'articolo 24, paragrafo 1 e all'allegato XIV, parte 1. All'atto della notifica gli Stati membri esprimono tali obiettivi anche sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e precisano come, e in base a quali dati, sono stati effettuati i calcoli.

**30 aprile 2014**





# Le azioni regionali in attuazione della direttiva 27/2012

1

## OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI



MISURE POLITICHE DI INCENTIVAZIONE  
(POR FESR 2014-2020)

AZIONI TESE A MODIFICARE COMPORTAMENTI

2

## OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER LE PMI



MISURE POLITICHE DI INCENTIVAZIONE  
(POR FESR/FEASR 2014-2020)

AZIONI TESE A QUALIFICARE IL SISTEMA  
(POR FSE 2014-2020)

3

## OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER IL RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA

Articolo 4

Ristrutturazioni di immobili

Articolo 5

Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici



## Risultati attesi

Articolo 8

Audit energetici e sistemi di gestione dell'energia

CAPO IV

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Articolo 16

Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione

Articolo 17

Informazione e formazione

CAPO III

EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL'ENERGIA

Articolo 14

Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

ACCORDO DI PARTERNARIATO

# Le opportunità offerte dal recepimento della direttiva 27/2012

**SISTEMA DI CONOSCENZA  
INTEROPERABILE**

## COSTRUZIONE CATASTO ENERGETICO EDIFICI

Condizioni strutturali del patrimonio edilizio pubblico (art.5)

## MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI

€ investiti

variazione consumi pre-post intervento

Articolo 12

Programma di informazione e coinvolgimento dei consumatori

## COSTRUZIONE DI UN SISTEMA DI VERIFICA E MONITORAGGIO DELLE AZIONI

**REALIZZAZIONE ANALISI COSTI-BENEFICI**  
per valutare fattibilità tecnico-economica  
(art.14)

Teleriscaldamento e teleraffrescamento  
cogenerazione ad alto rendimento



# Le azioni interregionali in attuazione della direttiva 27/2012

---

## DEFINIZIONE e/o DIFFUSIONE


**MODELLI AUDIT ENERGETICI** (art.5 e art.8)

**SCHEMI TIPO DI CONTRATTI DI RENDIMENTO ENERGETICO** (art.5 e art.18)

**SISTEMI DI MISURAZIONE INTELLIGENTE** (art.10)

**SCHEMI TIPO DI APPROCCIO ALLE RISTRUTTURAZIONI EFFICACI**  
per tipo di edificio e per zone climatiche (art.4)

**BEST PRACTISES**





Stefania Crotta

[stefania.crotta@regione.piemonte.it](mailto:stefania.crotta@regione.piemonte.it)

---

## **Il valore dell'accreditamento per le valutazioni di conformità Esperienze di certificazioni accreditate in ambito energetico**

---

**Filippo Trifiletti**  
**Direttore Generale**

Roma - 11 giugno 2014

# *Il Regolamento 765/2008: accreditamento e valutazione della conformità*

L'accREDITAMENTO  
fa parte di un  
**sistema globale**

## ***Accreditamento***

Attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.

## ***Valutazione della conformità***

Procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate.

## *Le garanzie dell'accreditamento*

**COMPETENZA**

**CORRETTEZZA**

**INDIPENDENZA**

**AFFIDABILITA'**

**IMPARZIALITA'**

**INTERNAZIONALITÀ**

# ACCREDIA: l'Ente unico italiano di accreditamento

## ACCREDIA è un'Associazione riconosciuta senza scopo di lucro:


- **9 Ministeri:** Sviluppo economico, Ambiente, Difesa, Interno, Infrastrutture, Istruzione, Lavoro, Politiche agricole, Salute;
- **4 categorie** per garantire l'equilibrata rappresentanza degli interessi dei Soci e l'integrazione delle rispettive conoscenze, esperienze e competenze:
  - Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e di ricerca;
  - Organizzazioni rappresentative dei produttori di beni e servizi e degli esecutori di lavori;
  - Associazioni dei soggetti accreditati;
  - Enti di normazione nazionali, Associazioni di consumatori, utilizzatori, per la protezione dei rischi e dell'ambiente, soggetti interessati alle attività dell'Ente.

## L'Ente unico italiano di accreditamento è tenuto a rispettare:

- **le prescrizioni del Regolamento CE n. 765/2008;**
- **le prescrizioni emanate dal Governo (D.M. 22.12.2009);**
- **gli standard internazionali.**



# Gli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento



## Il Dipartimento Certificazione e Ispezione

**Organismi di certificazione, di ispezione e di verifica** accreditati secondo le norme:

- ISO/IEC 17020 Requisiti per gli organismi di ispezione;
- ISO/IEC 17021 Requisiti per gli organismi di certificazione di sistemi di gestione;
- ISO/IEC 17024 Requisiti per gli organismi di certificazione delle persone;
- EN 45011 (ISO/IEC 17065) Requisiti per gli organismi di certificazione di prodotti;
- ISO 14065 Requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto serra.

## I Dipartimenti Laboratori di prova e Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti

**Laboratori di prova, Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti, Laboratori medici e Proficiency Testing Providers** accreditati secondo le norme:

- ISO/IEC 17025 Requisiti per i laboratori di prova e di taratura;
- ISO 15189 Requisiti per i laboratori medici;
- ISO/IEC 17043 Requisiti per prove valutative interlaboratorio.

## Il Dipartimento Laboratori di taratura

**Centri di taratura e Produttori di materiali di riferimento** accreditati secondo la norma:

- ISO/IEC 17025 Requisiti per i laboratori di prova e di taratura.

## *I settori di accreditamento*

Il Regolamento CE n. 765/2008 affida la **vigilanza del mercato**, di competenza degli Stati membri, alle strutture pubbliche, ma stabilisce che **l'attività di accreditamento copra tutte le attività di valutazione della conformità**, sia nel volontario che nel cogente (Direttive del Nuovo approccio e Regolamenti comunitari).

ACCREDIA gestisce dunque gli Organismi che effettuano valutazioni di conformità nel **settore volontario** e nei **settori regolamentati/cogenti**, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti.

### **SISTEMI DI GESTIONE - UNI CEI EN ISO/IEC 17021**

#### **Sistemi di gestione dell'energia - UNI CEI EN ISO 50001**

L'impresa persegue l'obiettivo di migliorare le proprie prestazioni energetiche e, in particolare l'efficienza, l'utilizzo e il consumo di energia. Attraverso l'analisi energetica, che il sistema richiede, l'azienda può misurare le proprie prestazioni energetiche e attivare una ottimizzazione dei fattori. L'obiettivo è la riduzione delle emissioni dei gas serra – e degli altri impatti ambientali correlati – e dei costi energetici.

- 10 Organismi accreditati
- 114 Organizzazioni certificate

### **ISPEZIONE - UNI CEI EN ISO/IEC 17020**

#### **Sostenibilità ambientale degli edifici - Schema proprietario ITACA**

Il «Protocollo ITACA» istituisce il primo sistema di certificazione nazionale in materia di sostenibilità ambientale degli edifici. Con il Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-33, che definisce le prescrizioni per l'accREDITAMENTO degli Organismi di ispezione competenti per questa attività, si è attuata l'Intesa ACCREDIA - ITACA sottoscritta nel 2012 con l'avallo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

*Conclusa la formazione ACCREDIA - ITACA per gli ispettori*

- 1 Organismo accreditato

## *Gli schemi di accreditamento nel settore energia*

### **PERSONALE - UNI CEI EN ISO/IEC 17024**

#### **Esperto in gestione dell'energia - UNI CEI 11339**

L'esperto in gestione dell'energia è un fornitore di servizi energetici, con conoscenze, competenza ed esperienza idonee a svolgere un ruolo attivo nei processi di efficienza energetica. L'impiego dell'EGE è richiamato dalle norme tecniche che disciplinano i sistemi di gestione dell'energia, i servizi di efficienza energetica, le società di servizi energetici Esco.

- 4 Organismi accreditati
- 220 Professionisti certificati

### **PERSONALE - UNI CEI EN ISO/IEC 17024**

#### **Tecnico certificatore energetico**

Il certificatore energetico è un professionista in grado di effettuare una diagnosi energetica dell'edificio. Raccoglie i dati relativi all'edificio, li elabora secondo le procedure e determina il fabbisogno energetico. Infine produce l'attestato di certificazione Energetica, con l'indicazione della classe di appartenenza dell'edificio.

- 1 Organismo accreditato
- 320 Professionisti certificati

## *Gli schemi di accreditamento nel settore energia: NUOVI*

### **ISPEZIONE - UNI CEI EN ISO/IEC 17020**

#### **Certificazione energetica degli edifici - DPR n. 75/2013**

Organismi di ispezione che effettuano la certificazione energetica degli edifici attraverso la verifica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici (art. 4 D. Lgs. n. 192/2005).

*Non sono ancora pervenute richieste di accreditamento*

### **PRODOTTO - UNI EN 45011 (UNI CEI EN ISO/IEC 17065)**

#### **Società di servizi energetici - UNI CEI 11352**

Le ESCO forniscono ai propri clienti servizi di efficienza energetica conformi alla norma UNI CEI EN 15900:2010, con garanzia dei risultati in termini di risparmio energetico. Il profitto delle ESCO è legato al risparmio energetico effettivamente conseguito con la realizzazione del progetto.

*Approvazione del Comitato di Accreditamento del 5 giugno 2014*

## *Recepimento Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica*

In merito allo schema di Decreto Legislativo di recepimento, ACCREDIA ritiene che:

- sia opportuno esplicitare - laddove è richiamata la certificazione di sistemi, professionisti e servizi relativi al settore dell'efficienza energetica - che la certificazione sia emessa da Organismi accreditati da un Ente di accreditamento designato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 e/o firmatario degli Accordi Internazionali di Mutuo Riconoscimento (EA/MLA, IAF/MLA);
- non sia possibile attivare schemi di certificazione e accreditamento relativi alla figura dell'auditor energetico, perché non è ancora definita la norma tecnica che individua i requisiti in base ai quali certificarne le competenze;
- l'esclusione per le grandi imprese dall'obbligo di effettuare una diagnosi energetica in virtù del possesso di una certificazione in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 - così come indicato dall'art. 8 -comma 1 - sia inappropriata poiché la UNI EN ISO 14001 non prevede la diagnosi energetica tra i requisiti;
- non sia appropriato prevedere (art. 12 comma 1) schemi di certificazione e accreditamento anche per le diagnosi energetiche, poiché queste sono metodi di valutazione non certificabili, e quindi non accreditabili.

# L'attività di valutazione 2013

## **Attività di valutazione condotta dagli ispettori ACCREDIA** **Esami documentali, verifiche in campo, verifiche in accompagnamento** (in giornate uomo - al 31/12)

- **12.320 nel 2013**
- **10.469 nel 2012**
- **9.669 nel 2011**
- **8.722 nel 2010**

### **Attività di valutazione per Dipartimento**

<b>Dipartimento ACCREDIA</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
DL/DS Laboratori di prova e Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti	7.909	7.221	6.747	6.173
DC Certificazione e Ispezione	3.846	2.680	2.381	2.234
DT Laboratori di taratura	565	568	541	315



## *Il Team di valutazione ACCREDIA*

**415 Ispettori**  
**49 Esperti tecnici**

### **Dipartimenti Laboratori di Prova e Laboratori di Prova per la sicurezza degli alimenti**

**292** Ispettori di cui:

- **206** Tecnici
- **74** Sistemisti
- **12** Tecnici/Sistemisti

### **Dipartimento Certificazione e Ispezione**

**57** Ispettori  
**32** Esperti tecnici

### **Dipartimento Laboratori di Taratura**

**66** Ispettori di cui:

- **50** Tecnici
- **4** Sistemisti
- **12** Tecnici/Sistemisti

**17** Esperti

## *I Laboratori e gli Organismi accreditati*

Operano sotto accreditamento **1534** soggetti tra **Laboratori e Organismi**

<b>Laboratori di Prova</b>		<b>1098</b>
ISO/IEC 17025	<b>1097</b>	
ISO 15189	<b>1</b>	
<b>Proficiency Testing Provider</b>		<b>5</b>
<b>Laboratori di Taratura</b>		<b>168</b>
<b>Organismi di Certificazione</b>		<b>183</b>
<b>Organismi di Ispezione</b>		<b>65</b>
<b>Organismi di Verifica</b>		<b>15</b>

## *Gli accreditamenti per schema di certificazione/ispezione*

**263 Organismi** detengono  
**475 accreditamenti** per i diversi schemi certificazione e ispezione

<b>ITX - Certificazioni di sistemi per i servizi informatici</b>	3
<b>DAP - Dichiarazione ambientale di prodotto</b>	7
<b>SGE - Certificazioni di sistemi di gestione dell'energia</b>	10
<b>SSI - Certificazioni di sistemi per la sicurezza delle informazioni</b>	10
<b>FSM - Certificazioni di sistemi per la sicurezza alimentare</b>	11
<b>GHG - Verifiche di inventari di gas serra</b>	15
<b>SCR - Certificazioni di sistemi per la salute e sicurezza sul lavoro</b>	28
<b>PRS - Certificazioni di personale</b>	29
<b>SGA - Certificazioni di sistemi di gestione ambientale</b>	41
<b>ISP - Ispezioni</b>	65
<b>SGQ - Certificazioni di sistemi di gestione per la qualità</b>	98
<b>PRD - Certificazioni di prodotto</b>	158

## *I siti aziendali certificati per i sistemi di gestione*

### **I siti produttivi certificati per i sistemi di gestione:**

**124.600**

Certificazioni di sistemi di gestione per la qualità (ISO 9001 e affini)

**18.800**

Certificazioni di Sistemi di gestione ambientale (ISO 14001)

**11.500**

Certificazioni di Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001)

**800**

Certificazioni di Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (ISO 22000)

**570**

Certificazioni di Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (ISO 27001)

**20**

Certificazioni di sistemi di gestione per i servizi informatici (ISO/IEC 20000)

**Grazie per l'attenzione**

---

**[www.accredia.it](http://www.accredia.it)**

 **Segui @accredia**

**[info@accredia.it](mailto:info@accredia.it)**

*Dipartimento Certificazione e Ispezione*

*Dipartimento Laboratori di prova*

*Dipartimento Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti*

*Dipartimento Laboratori di taratura*




## Sistemi di gestione dell'energia

*Move Forward with Confidence*




- ▶ **Nato nel 1828**
- ▶ **Leader a livello globale per i servizi di verifica di conformità nell'ambito della Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale (QHSE)**
  - Fatturato pro-forma **3,9 Miliardi di Euro**
  - Più di **1.330** uffici in **140** Paesi
- ▶ **Oltre 64.000 dipendenti qualificati**
- ▶ **8 Business globali che offrono un'ampia gamma di servizi**
  - Ispezione, Test, Audit, Certificazione, Classificazione, Risk Management, Assistenza Tecnica e Formazione
- ▶ **Oltre 400.000 Clienti nel mondo distribuiti in ogni settore di mercato**

## Estesa Presenza geografica Distribuzione Dipendenti



## Otto Business Globali Distribuzione Fatturato



# I nostri servizi: Conformità in ambito QHSE

## Standard di riferimento

- Schema Bureau Veritas, Standard Nazionale o Internazionale, Direttive Europee, Disciplinare del Cliente, ...

## Deliverables

- Classificazione, Certificazione, Marcatura, Rapporto, ...



## Completa Indipendenza

rispetto a

Progettazione / Produzione / Trattativa Contrattuale / Assicurazione

## Valore Aggiunto per il Cliente

in termini di

Licenza di operare, Nuovi Mercati / Clienti, Efficienza, Gestione Rischio



# Un ampio ventaglio di Attività

## Industry & Facilities

### Industria

- ▶ Verifica di conformità di apparecchiature e impianti industriali rispetto a requisiti legislativi o contrattuali dalla fase di progettazione alla dismissione
- ▶ I nostri servizi includono design review, shop inspection, site inspection, asset integrity management, certificazione di prodotto e attività di test correlate quali ad esempio prove non-distruttive sul prodotto

### Verifiche In-Service

- ▶ Verifiche periodiche su attrezzature ed impianti per verificare la conformità rispetto a requisiti legislativi o contrattuali. Oggetto delle verifiche possono essere impianti elettrici, sistemi antincendio, ascensori, attrezzature a pressione, dispositivi di sollevamento e macchinari

### Edilizia e Infrastrutture / HSE

- ▶ Verifica di conformità delle opere di costruzione rispetto alla legislazione locale e alle regole di buona tecnica, dalla fase di progettazione alla consegna
- ▶ Servizi di controllo e monitoraggio in ambito HSE a favore delle imprese, del gestore o proprietario di Beni. Salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Impatto ambientale

### Certificazione

- ▶ Certificazione di Sistemi di Gestione e processi in ambito qualità, salute e sicurezza, ambiente e responsabilità sociale rispetto a standard internazionali
- ▶ Audit di seconda parte rispetto a standard specifici del Cliente o propri di Bureau Veritas

### Navale

- ▶ Classificazione navale, certificazione di imbarcazioni e attrezzature navali, assistenza tecnica e servizi in outsourcing

### Consumer Products

- ▶ Test, ispezioni e certificazione di beni di consumo quali prodotti tessili, apparecchiature, giocattoli, dispositivi elettrici ed elettronici
- ▶ Audit in fabbrica, verifiche in ambito responsabilità sociale e formazione

### Government Services e International Trade (GSIT)

- ▶ Government Services: Pre-Shipment Inspection, X-Ray Scanning, Verification of Conformity sulle merci in importazione
- ▶ International Trade: Validazione quali-quantitativa delle merci, servizi in ambito automotive

### Commodities

- ▶ Servizi di ispezione e test di laboratorio sulle merci: chimiche e petrolchimiche, metalli e minerali, derrate alimentari.



8 business globali che favoriscono una crescita costante e opportunità di cross-selling

# Un'estesa copertura geografica

## Continente Americano

- 200 Uffici e 100 laboratori
- 16,000 dipendenti
- 30 Paesi



## Italia

- 16 Uffici
- 450 dipendenti



## Resto d'Europa, Medio Oriente, Africa

- 520 Uffici e 120 laboratori
- 23,000 dipendenti
- 87 Paesi



## Zona Asia-Pacifico

- 210 Uffici e 110 laboratori
- 20,000 dipendenti
- 22 Paesi



Dati 2012

Un network globale comprendente oltre 1300 uffici e laboratori su 140 Paesi

## ► 2 Aree Commerciali e 16 Sedi Operative I&F

### • Area **Nord**


- Milano (*anche Direzione Generale*)
- Genova
- La Spezia
- Torino
- Bologna
- Padova
- Ravenna
- Trieste
- Mestre

### • Area **Centro-Sud**

- Roma
- Ancona
- Firenze
- Napoli
- Cagliari
- Bari
- Augusta

► **450** dipendenti

► oltre **600** tecnici e Valutatori su tutto il territorio nazionale



Industry & Facilities




**Contesto normativo**

# Consumi energetici ed emissioni di GHG: evoluzioni, tipologie

## World


Evolution from 1971 to 2006 of world total final consumption by fuel (Mtoe)



Cambiamento climatico

## CO<sub>2</sub> Emissions by Fuel


Evolution from 1971 to 2006 of world\* CO<sub>2</sub> emissions\*\* by fuel (Mt of CO<sub>2</sub>)



Consumo di risorse primarie

Fonte: IEA – Key World Energy Statistics 2008

## World abatement of energy-related CO<sub>2</sub> emissions



Fonte: World Energy Outlook 2009 (IEA)

Obiettivo comunitario da raggiungere entro il 2020 (pacchetto clima):

20% riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra

20% miglioramento dei processi energetici

20% energia da fonti rinnovabili 10% biocombustibili nei consumi globali di carburanti per il trasporto

## Direttiva 2006/32/CE (abrogata dalla Direttiva 2012/27/UE)

- 1) Promuovere la produzione di energia rinnovabile
- 2) Promuovere un miglioramento dell'efficienza degli **usi finali dell'energia per la riduzione:**
  - del consumo di energia primaria
  - emissioni di CO<sub>2</sub> e di altri gas ad effetto serra
- 3) *Promuove il raggiungimento di un livello elevato di competenza tecnica, di obiettività e di attendibilità, con l'implementazione di sistemi appropriati di qualificazione, accreditamento e/o certificazione per i fornitori di servizi energetici, di diagnosi energetiche*

**Più del 78% delle emissioni di gas ad effetto serra della Comunità derivano da attività umane svolte nel settore energetico**



L'art. 16 (*qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici*) del D. Lgs. n. 115 di attuazione della Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, approvato il 30.5.2008, punta ad un **approccio metodologico di sistema ad una gestione diffusa dell'energia esercitata in modo specialistico e professionale.**


## Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012

sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

Art. 8, comma 4. Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non sono PMI siano soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente

Art. 8, comma 6. Le imprese che **non** sono PMI e che attuano un sistema di gestione dell'energia o ambientale — certificato da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali — sono esentate dai requisiti di cui al paragrafo 4, (il sistema deve includere un audit energetico)

# Il quadro normativo – Norme italiane, europee, ISO




# Perchè attuare un sistema di gestione/razionalizzazione per l'energia?



- Riduzione dei costi
- Riduzione delle emissioni di gas serra e preservazione di materie prime ed energia
- Miglioramento dell'immagine e della reputazione aziendale, con possibili vantaggi competitivi Migliori rapporti con il pubblico e con gli stakeholder
- Conformità legislativa anche rispetto a possibili future norme in materia energetica (es. Direttiva 2012/27/CE)
- Un sistema di gestione serve proprio a dare unitarietà a tutte le azioni di savings energetico, affinché si inseriscano armonicamente in un unico quadro di riferimento, in modo che nel tempo si possa seguire l'evoluzione delle iniziative intraprese, e si possano monitorare i benefici e i risultati raggiunti.

## Integrabilità



# Gli schemi per la gestione dell'energia

ISO 50001	UNI CEI 11352	UNI CEI 11339
Sistemi di gestione dell'energia	Definisce i requisiti generali delle società (ESCO)	Esperti in gestione dell'energia
Tutte le organizzazioni, trasversale a tutti i settori	Società fornitrici di servizi energetici ESCO	Persone che si occupano della gestione dell'energia  ESCO



**UNI EN ISO 50001**




La norma ISO 50001:2011 specifica i **requisiti per creare, implementare , mantenere e migliorare un sistema di gestione dell'energia.**



Il sistema consente all'organizzazione di avere un **approccio sistematico al continuo miglioramento della propria efficienza energetica.**



La norma **non definisce specifici criteri di prestazione energetica.**

- 
1. **riduzione consumi energetici**
  2. **riduzione dei costi**
  3. **Riduzione delle emissioni di GHG**




# Certificazione 50001:2011

## Il processo di certificazione

La norma si basa sulla classica metodologia


### PDCA:



**Durata della verifica : come per ISO 14001**

**In caso di audit congiunti ISO 50001/14001  
Sono possibili ottimizzazione dei tempi**

### Iter di certificazione



# •Certificazione 50001:2011

## ISO 14001 vs ISO 50001

•Entrambi gli standard hanno obiettivi convergenti , sono perfettamente integrabili , ma la loro filosofia e la relativa messa a fuoco sono differenti

### EMS - ISO 14001




Sistema di gestione Ambientale  
focus:

- tutela ambientale
- prevenzione dell'inquinamento
- gestione dei rifiuti
- Performance ambientale

•Filosofia: prevenire e controllare l'impatto significativo sull'ambiente

### EnMS – ISO 50001



Sistema di Gestione Energia  
focuses :

- efficienza energetica
- risparmio energetico
- gestione energetica
- rendimento energetico

•Filosofia: Migliorare l'efficienza energetica grazie ad un processo oggettivo di miglioramento

# I requisiti della norma UNI CEI EN ISO 50001 – Analisi energetica



L'organizzazione deve sviluppare **un'analisi energetica** in particolar modo deve:

- a) Analizzare l'uso e consumo dell'energia basato su misurazioni (identificare attuali fonti di energia, valutare i dati storici)
- b) Identificare le aree di uso significativo dell'energia
- c) Identificare e mettere in ordine di priorità le opportunità di miglioramento della prestazione energetica

# I requisiti della norma UNI CEI EN ISO 50001




Figure A.2 — Energy planning process concept diagram



**UNI CEI 11352**

# La norma UNI CEI 11352:2014

La norma UNI CEI 11352, dell'aprile 2014, definisce

- i **requisiti generali**
- le **capacità** (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria)

delle società di gestione dell'energia (ESCO) che forniscono ai propri clienti **servizi volti al miglioramento dell'efficienza energetica.**

Fornisce inoltre una **lista di controllo per la verifica delle capacità delle ESCO** (Appendice A) e i **contenuti minimi dell'offerta contrattuale** del servizio di miglioramento dell'efficienza energetica (Appendice B).

## La UNI CEI 11352 risponde alle necessità del mercato:

- dal **lato della domanda** di servizi di efficienza energetica per supportare i clienti a qualificare le aziende che offrono servizi di miglioramento dell'efficienza energetica conformi alla norma UNI CEI EN 15900;
- dal **lato dell'offerta** come strumento di autodiagnosi e di qualificazione per le aziende che offrono tali servizi.



- ✓ **Completa il quadro normativo** rappresentato dalla UNI CEI EN ISO 50001 e dalla UNI CEI 11339.
- ✓ **Contribuisce al conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2012/27/UE** concernente l'efficienza energetica.
- ✓ **E' uno strumento di supporto per le politiche energetiche nazionali** (la norma è stata elaborata sulla base di quanto richiesto nell'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 115/08).





Una ESCO **DEVE** possedere i seguenti requisiti:

Essere in grado di svolgere un servizio di efficienza energetica **in accordo alla UNI CEI EN 15900:2010**;

Essere in grado di svolgere **TUTTE** le **attività** di cui al par. 4.2 (es. diagnosi energetica, progettazione e gestione degli interventi di miglioramento, attività di formazione e informazione all'utente ecc) ;

Offrire **garanzia contrattuale di miglioramento dell'efficienza energetica** attraverso i servizi e le attività fornite, con assunzione in proprio dei rischi tecnici e finanziari connessi con l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi concordati. L'eventuale quota parte dei rischi tecnici e finanziari non assunti dalla ESCO deve essere chiaramente definita a livello contrattuale;

collegare la remunerazione dei servizi e delle attività fornite al miglioramento dell'efficienza energetica ed al raggiungimento degli altri criteri di prestazioni e rendimento stabiliti;

garantire la disponibilità al cliente dei dati misurati nel corso dell'espletamento del servizio mediante adeguata reportistica.

## *Quali vantaggi possono derivare da una certificazione secondo la norma UNI CEI 11352?*

Alcuni bandi stanno già definendo importanti semplificazioni per le ESCO certificate secondo la norma UNI CEI 11352; in prospettiva, tali facilitazioni dovrebbero accrescersi, estendendosi a un numero sempre maggiore di attività.

La norma UNI CEI 11352 si sta pertanto affermando come modello di riferimento per le ESCO. Anche per questo è importante distinguersi subito dai concorrenti in un mercato ancora indifferenziato e godere dei vantaggi competitivi dei "pionieri".



***In futuro la certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 sarà un obbligo di legge?***

**Sì!** Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. del 28 dicembre 2012, **le ESCO possono accedere al meccanismo dei certificati bianchi e presentare progetti di efficienza energetica** in qualità di "soggetti volontari".

Tuttavia (art. 7, comma 2, del D.M. 28.12.2012) "*decorsi due anni dall'emanazione del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 115/2008*", **alle ESCO "è richiesta la certificazione di cui alla norma UNI CEI 11352"**.





**UNI CEI 11339**

La norma definisce i requisiti generali e le procedure per la qualificazione degli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) delineandone i compiti, le competenze e le modalità di valutazione delle competenze.

La UNI CEI 11339 intende costituire un punto di riferimento sia per gli esperti in gestione dell'energia, sia per i fornitori di servizi di efficienza energetica, sia per i clienti finali, nonché è da considerarsi come strumento di supporto per le politiche energetiche nazionali. A tale riguardo si sottolinea che la norma è stata elaborata sulla base di quanto richiesto nell'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 115/08.

L'EGE è figura professionale che gestisce l'uso dell'energia in modo efficiente coniugando **conoscenze nel campo energetico** (ivi comprese le ricadute ambientali dell'uso dell'energia) con **competenze gestionali, economico-finanziarie** e di **comunicazione**, mantenendosi continuamente e **costantemente aggiornata** sull'evoluzione delle **tecnologie**, delle **metodologie** e della **normativa energetico-ambientale**.

Obiettivi di un EGE:

- 1) **migliorare il livello di efficienza energetica e/o di ridurre i consumi di energia e le emissioni di gas clima-alteranti**
- 2) di **incrementare in qualità e/o in quantità i servizi** forniti comunque attinenti all'uso razionale dell'energia.



**□ analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in cui si trova ad operare:** dei processi, degli impianti e delle tecnologie impiegati, della politica energetica dell'organizzazione;

**□ promozione dell'introduzione di una politica energetica dell'organizzazione** o, se già presente, **attività di verifica** che essa:

- a) sia rilevante in relazione a tipo, dimensione ed uso dell'energia nelle sue attività/operazioni, prodotti o servizi;
- b) includa un impegno a conformarsi alla legislazione, regolamentazione ad altre normative rilevanti per le aree del campo dell'energia applicabili all'organizzazione, contribuendo all'attuazione di programmi ed accordi nazionali ed internazionali in merito;
- c) costituisca le basi per la definizione e la procedura di sviluppo degli obiettivi energetici;
- d) includa un impegno al miglioramento continuo;
- e) venga documentata, implementata, mantenuta e comunicata ai dipendenti ed ai soggetti comunque coinvolti nell'attività dell'organismo;
- f) sia accessibile al pubblico in generale;

- ❑ promozione dell'**introduzione** e del **mantenimento** all'interno dell'organizzazione dei **sistemi di gestione dell'energia** conformi alla UNI CEI EN 16001;
- ❑ **gestione di una contabilità energetica analitica**, valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di risparmio energetico e relative misure;
- ❑ **analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia**;
- ❑ **diagnosi energetiche** comprensive dell'individuazione di interventi migliorativi anche in relazione all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili;
- ❑ **analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi e valutazione dei rischi**;
- ❑ **ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti**;
- ❑ gestione e controllo dei sistemi energetici;



- elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli stessi** con la gestione del personale addetto, dei consulenti, dei fornitori, delle ditte esecutrici;
- individuazione di programmi di sensibilizzazione** e di promozione dell'uso efficiente dell'energia e attuazione degli stessi;
- definizione delle specifiche tecniche attinenti gli aspetti energetici dei contratti per la realizzazione di interventi e/o la fornitura di beni e servizi e la gestione di impianti;**

- applicazione appropriata della **legislazione** e della **normativa tecnica** in campo energetico e ambientale;
- reportistica e relazioni** con la direzione, il personale e l'esterno;
- pianificazione dei sistemi energetici;
- pianificazione finanziaria** delle attività;
- gestione del progetto (project management).

- ❑ **conoscenza dei Sistemi di Gestione dell'Energia e delle tecniche di auditing in tale ambito** ed, ove investito della necessaria responsabilità e autorità, deve essere in grado di predisporre ed implementare tale Sistema nell'organizzazione ivi compreso un programma di gestione dell'energia conforme alla UNI CEI EN 16001;
- ❑ **conoscenza delle tecnologie tradizionali e innovative di efficienza energetica e uso delle fonti rinnovabili;**
- ❑ conoscenza di base delle **implicazioni ambientali degli usi energetici;**
- ❑ **conoscenza del mercato dell'energia elettrica e del gas**, degli attori coinvolti nel mercato stesso, della tipologia delle offerte di fornitura, delle forme contrattuali, delle tariffe e prezzi correnti;

- ❑ **conoscenza di base delle metodologie ai valutazione economica dei progetti, della redditività degli investimenti, delle fonti di finanziamento, degli strumenti di finanziamento** (finanza di progetto - “project financing” e FTT - Finanziamento Tramite Terzi), nonché della valutazione dei rischi di progetto;
- ❑ **conoscenza delle metodologie di valutazione dei risparmi di energia conseguibili e conseguiti;**
- ❑ **conoscenza di modalità contrattuali per l'acquisto di beni e/o servizi**, con un particolare riferimento agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (anche in modalità di affidamento a terzi/outourcing) e ai contratti a garanzia di risultato e/o a prestazione garantita;
- ❑ **conoscenza di base del project management** e delle basi di: organizzazione aziendale, controllo di gestione e budget, contabilità analitica;
- ❑ **conoscenza della legislazione e normativa tecnica** in materia ambientale ed energetica.

Il processo di valutazione può essere condotto in termini di:

- autovalutazione;
- valutazione da parte dell'organizzazione entro cui l'EGE andrà a operare;
- valutazione da parte di soggetti terzi, anche all'interno di processi di certificazione. L'organismo di certificazione deve operare secondo i requisiti della norma ISO/IEC 17024

**Monica Riva**

**Coordinatore sostenibilità ambientale**

[monica.riva@it.bureauveritas.com](mailto:monica.riva@it.bureauveritas.com)

Mob. (+39) 335 6222910

**Luca Leonardi**

**Responsabile schemi energia**

[Luca.leonardi@it.bureauveritas.com](mailto:Luca.leonardi@it.bureauveritas.com)

Mob. (+39) 348 1765351

[www.bureauveritas.it](http://www.bureauveritas.it)

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**



**BANCA PROSSIMA**  
PER LE IMPRESE SOCIALI E LE COMUNITA'

## **Contributo dell' Economia Sociale alle Smart Grid**

Il sostegno alle iniziative di efficienza energetica mediante la partecipazione diretta dei cittadini agli investimenti

# Banca Prossima: chi siamo

Banca Prossima, attiva dal 2008, è la banca specializzata nel segmento nonprofit del gruppo Intesa Sanpaolo.

L'obiettivo statutario di Banca Prossima è la creazione di valore sociale, sia ampliando l'accesso al credito sia operando nella raccolta con criteri innovativi.

Dopo sei anni di attività la banca ha:

- 30.000 clienti
- 2,3 mld € di raccolta fra diretta e indiretta da organizzazioni nonprofit «tipiche», più 2,5 mld € da clienti istituzionali
- 1,9 mld € di credito accordato
- 65 punti commerciali e 300 persone, di cui 230 specialisti sul territorio



# La Direttiva europea 2012/27

- La direttiva indica ai Paesi membri come raggiungere l'obiettivo di efficienza energetica del 20% al 2020.
- **Art. 15:** *«Il volume totale della spesa pubblica [energetica] corrisponde al 19 % del prodotto interno lordo dell'Unione. Per tale motivo il settore pubblico costituisce uno strumento importante per stimolare la trasformazione del mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti, nonché per indurre cambiamenti di comportamento dei cittadini e delle imprese relativamente al consumo di energia. [...] **Gli enti pubblici a livello nazionale, regionale e locale dovrebbero svolgere un ruolo esemplare in materia di efficienza energetica.**»*

# La proposta di Banca Prossima

Banca Prossima mette a disposizione la sue competenze per supportare gli interventi di efficienza energetica delle organizzazioni nonprofit sugli immobili degli enti pubblici:

- Assistenza alla progettazione del modello di business e accompagnamento alla sua realizzazione mediante la Fondazione FITS!
- Valutazione dell'iniziativa e concessione dei finanziamenti

# Partner di progetto e ruoli

- **Ente Pubblico**                      Sponsor di progetto
- **E.S.Co.**                                      Animatore e conduttore dell'iniziativa
- **Impresa ESPC**                      Realizzatore e Fornitore dei contratti di rendimento energetico
- **FITS!\***                                      Accompagnamento alla progettazione del modello di business e sua asseverazione
- **Banca Prossima**                      Fornitore di strumenti finanziari

\* Fondazione per l'innovazione del Terzo Settore

# Partner di progetto e ruoli



## Soggetto giuridico nonprofit

(es. : Associazione, Cooperativa, Impresa Sociale)

- commissiona la manutenzione, la gestione e l'efficientamento degli impianti energetici;
- è responsabile dell'attivazione degli incentivi del GSE;
- concentra su di sé i flussi di incassi e pagamenti;
- Accede ai finanziamenti agevolati tramite Banca Prossima

# Chi realizza



- L'impresa ESPC realizzerà l'intervento commissionato dalla E.S.Co.

# Modello di intervento



**Strumenti  
finanziari di  
Banca Prossima**

- Obbligazione Serie Speciale Banca Prossima
- Terzo Valore



# **I Certificati Bianchi: stato dell'arte**

*Davide Valenzano*


*Roma, 11 giugno 2014*



## STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE

### Obiettivo di risparmio energetico 2020 – Consumi primari

Consumi primari di energia escluso usi non energetici, Mtep




<sup>1</sup> Interruzione di tutte le misure di supporto all'efficienza energetica (non contabilizza nessuno dei risparmi attesi in PAEE successivi al 2010)  
<sup>2</sup> Primes 2008

**20 Mtep di consumi primari al 2020**

### Obiettivo di risparmio energetico 2020 – Consumi finali

Consumi finali di energia, Mtep (definizione direttiva 2009/28/EC)




<sup>1</sup> Interruzione di tutte le misure di supporto all'efficienza energetica (non contabilizza nessuno dei risparmi attesi in PAEE successivi al 2010)  
<sup>2</sup> Primes 2008

**15 Mtep di consumi finali al 2020**



## Schema di Decreto di attuazione della Direttiva 2012/27/UE

Contributi attesi dai diversi meccanismi di incentivazione 2014-2020



**60%** dell'obiettivo di risparmio dei consumi sarà garantito dal meccanismo dei **Certificati Bianchi** (ivi inclusi i TEE II CAR) gestito dal GSE

## STRUMENTI A SUPPORTO DEGLI OPERATORI

Il **GSE** ha reso disponibile sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al meccanismo dei Certificati Bianchi, una serie di strumenti a supporto degli operatori nella presentazione dei progetti, in un'ottica di trasparenza relativamente alle attività di valutazione e certificazione svolte

- ✓ **Manuale utente** per l'utilizzo dell'applicativo informatico

Efficienza Energetica

- ✓ **Guida operativa** per i cambi di titolarità dei progetti

- ✓ **Modalità operative** relative alla gestione del procedimento

amministrativo

- ✓ **FAQ** sugli aspetti normativi e tecnici

- ✓ **News** sui procedimenti conclusi e i titoli rilasciati

- ✓ **Rapporto Annuale** sul meccanismo dei Certificati Bianchi

- ✓ **Guida operativa** per la presentazione di progetti e il rilascio dei

titoli di efficienza energetica


**WORK IN PROGRESS**



**Sistema Efficienza Energetica**  
Interfaccia Aziende



GUIDA PER LA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ DEI PROGETTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI MODIFICA DEI DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO TITOLARE DEL PROGETTO SULL'APPLICATIVO INFORMATICO



**Progetti approvati e TEE rilasciati**

 <a href="#">Periodo: febbraio 2013 - febbraio 2014</a>
 <a href="#">Periodo: febbraio 2013 - dicembre 2013</a>
 <a href="#">Periodo: febbraio 2013 - settembre 2013</a>
 <a href="#">Periodo: febbraio 2013 - agosto 2013</a>
 <a href="#">Periodo: febbraio 2013 - luglio</a>

**Dal 2006:**

- si sono accreditati **3.849** soggetti

**23.479.144 TEE emessi**

**17.646.778 tep di energia primaria risparmiata**

**Nel 2013:**


- si sono accreditati **603** nuovi soggetti
- sono stati presentati **21.709** progetti

**5.932.441 TEE emessi**

**2.350.608 tep di energia primaria risparmiata**

il **73%** dei risparmi afferisce al settore industriale

## I soggetti interessati



### 3.849 soggetti accreditati



- 77,8% società di servizi energetici (SSE);
- 16,8% società di distribuzione di energia elettrica e gas naturale (DE e DG);
- 3,7% società con obbligo di nomina dell'energy manager (SEM);
- 1,7% imprese che hanno provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (EMV);
- 0,1% imprese ed enti che si sono dotati di un sistema di gestione dell'energia ISO 50001 (SSGE).

508 soggetti attivi nel meccanismo dei certificati Bianchi

## Analisi del meccanismo dal 2006 al 2013

Dal 2006 al 2013

- **23.479.144 TEE emessi**
- **17.646.778 tep** di energia primaria risparmiata  
(risparmi addizionali)




il numero di TEE rilasciati nel 2013 è di circa il **3%**  
superiore al valore conseguito nel 2012.

ANALISI DEL MECCANISMO DAL 2006 AL 2013

**Progetti a consuntivo:**

- **incremento significativo nel 2012** rispetto al 2011 (1.151.267 TEE vs 3.705.684 TEE), in larga parte legato all'introduzione del coefficiente di durabilità tau.
- Il **97%** (3.598.586 TEE) **dei titoli**, relativi all'anno 2012, riguardano **interventi realizzati prevalentemente nei settori energivori**, quali: raffinerie, cementifici, cartiere, vetrerie, afferenti alle categorie di intervento con il summenzionato **coefficiente tau pari a 3,36**




**Progetti standard:**

- **progressivo incremento nel periodo 2006-2010** (in media **544 kTEE/anno**), **decremento negli anni successivi** (in media **-252 kTEE** nel periodo **2010-2012**; **-1.160 kTEE** nel biennio **2012-2013**). Si specifica che i TEE relativi all'anno 2012 sono afferenti anche ai conguagli per le RVC-S legati all'introduzione del tau
- nel 2006-2010, oltre il **60% dei risparmi è stato realizzato con l'installazione di lampade fluorescenti**

## Proposte di Progetto e Programma di Misura (PPPM)

**1.530** PPPM presentate nel 2013, di cui  
circa 1.000 nel mese di dicembre 2013

	DE	DG	EMV	SEM	SSE	Totale
IND-T	3	17	7	40	458	525
IND-FF		19	7	85	389	500
IND-E	4	13	2	16	155	190
CIV-T		4	4	4	168	180
CIV-INF			2	5	21	28
IPRIV-RET	1		1	3	22	27
IPRIV-NEW		1		3	21	25
CIV-ELET		1			12	13
IND-GEN		1		5	7	13
CIV-FC		1			7	8
IPUB-RET		1			6	7
TRASP				5	1	6
CIV-ICT				1	2	3
RETI		1		1		2
CIV-FA				1		1
CIV-FI					1	1
CIV-GEN					1	1
% sul totale	1%	4%	2%	11%	83%	




- **83%** delle PPPM sono presentate dalle società di servizi energetici
- **circa l'80%** dei risparmi richiesti afferisce al settore industriale

## I settori industriali attivi nel meccanismo dei certificati bianchi

95% dei TEE richiesti afferiscono a interventi realizzati nel settore industriale

Analisi condotta sulla base dei TEE rendicontati dagli operatori, relativamente a PPPM approvate che generano più di **1.000 TEE annui**.



- ✓ **53% dei TEE** relativi all'ottimizzazione energetica dei processi produttivi e dei layout di impianto, finalizzati a conseguire una riduzione oggettiva e duratura dei fabbisogni di energia finale (IND-FF)
- ✓ **33% dei TEE** riguarda interventi relativi alla generazione e al recupero di calore per raffreddamento, essiccazione, cottura e fusione (IND-T)
- ✓ **7% dei TEE** richiesti è riconducibile ad interventi relativi ai sistemi di azionamento efficienti, automazione ed interventi di rifasamento (IND-E)
- ✓ il restante **2% dei TEE** richiesti è relativo ad interventi di generazione di energia elettrica da recuperi o da fonti rinnovabili (IND-GEN)




## TEE rilasciati per RVC nell'anno 2013



- **48% dei TEE** afferisce e risparmi di gas
- **23% dei TEE** afferisce a risparmi di energia elettrica
- **29% dei TEE** afferisce a risparmi di altri combustibili


## TEE rilasciati per RVC dall'anno 2006 all'anno 2013

- **49% dei TEE** afferisce e risparmi di energia elettrica
- **33% dei TEE** afferisce a risparmi di gas
- **18% dei TEE** afferisce a risparmi di altri combustibili




## TEE rilasciati e risparmi conseguiti nell'anno 2013

TEE rilasciati



Risparmi [tep] conseguiti




**TEE rilasciati per valutazioni e certificazioni (RVC) di competenza GSE (ivi incluse le emissioni trimestrali standard)**

Dati in kTEE


**8.897**

✓ **1.479** kTEE rilasciati nel mese di maggio 2014

✓ **8.897** kTEE rilasciati da febbraio 2013





TEE emessi per valutazioni e certificazioni (RVC) di competenza GSE ripartiti per categoria di intervento (ivi incluse le emissioni trimestrali standard)



Il 90% dei TEE rilasciati afferisce a interventi realizzati nel settore industriale

Principali categorie di intervento	TEE emessi [TEE]
IND-T	3.978.722
IND-FF	2.355.621
CIV-T	659.653
CIV-FC	526.089
IND-E	404.250
IND-GEN	349.234
IPRIV-RET	165.322
IPUB-RET	126.319
CIV-FA	122.164
CIV-INF	103.653
CIV-GEN	41.346
IPRIV-NEW	33.427
IPUB-NEW	19.050
TRASP	10.311
ALTRO	2.459

PPPM (IND-T), AVVIATE E CONCLUSE CON ESITO POSITIVO NEL CORSO DELL'ANNO 2013, CHE GENERANO TEE ANNUALI > 1000




- ✓ **34%** recupero di calore da processo di combustione
- ✓ **22%** recupero di calore da processo produttivo
- ✓ **14%** revamping forno industriale

- Per l'anno d'obbligo 2013, l'Autorità ha individuato **60 distributori** soggetti all'obbligo (allacci alla rete per più di 50.000 clienti nell'anno 2011):
  - **10 distributori di energia elettrica;**
  - **50 distributori di gas.**
- Al 31 maggio 2014 risultano annullati TEE per un ammontare pari al :
  - **99,9%** delle **compensazioni relative all'anno d'obbligo 2012** (1.998.000 TEE);
  - **79,98%** dell'**obiettivo 2013** (4.402.374 TEE)
- Un distributore obbligato del settore gas risulta **inadempiente per le compensazioni dell'anno d'obbligo 2012**
- Al **1° giugno 2014** risulterebbero circa **1.300.000 TEE** disponibili sui conti proprietà degli operatori
- La **compensazione da ottemperare entro il 31 maggio 2016** è pari a **1.101.996 TEE**

I risultati conseguiti dal meccanismo dei Certificati Bianchi, in termini di **risparmi aggiuntivi di energia primaria**, confermano la **rilevanza di tale strumento nel raggiungimento degli obiettivi** di risparmio illustrati nella SEN (**5 Mtep** di energia finale al 2020) e previsti nel decreto di recepimento della Direttiva 27/2012/CE (60% dei **26 Mtep** di energia finale al 2020)

- dal **2006** la capacità del meccanismo di generare risparmi è cresciuta raggiungendo oltre **17,6 milioni di tep di risparmi aggiuntivi, e oltre 22 milioni di TEE prodotti**, dimostrando di costituire uno strumento chiave per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio
- **due forti accelerazioni nel 2013**: picco di presentazione delle RVC standard afferenti prevalentemente al pacchetto civile e circa 1.000 PPPM a dicembre (TEE richiesti ca. 2.500.000 TEE)
- **il settore industriale si è affermato come il principale beneficiario** assumendo un ruolo chiave sul mercato (**4.735.414 del totale di TEE** rilasciati nel corso del 2013 sono relativi ad applicazioni industriali, **1.705.448 tep aggiuntivi**)
- **graduale spostamento del meccanismo dal settore civile e terziario al settore industriale e dei servizi**

**A partire dal 2014** si apre una nuova fase per il meccanismo che potrà effettivamente essere **dedicato allo stimolo di nuovi investimenti**, in linea con le nuove Linee Guida europee in materia di aiuti di stato, identificandosi come uno dei principali **volani di crescita per le imprese italiane che producono tecnologie e servizi per l'efficienza energetica e che ne sono utilizzatori finali**.



Nei primi **cinque mesi dell'anno 2014** sono stati avviati **3.636** nuovi progetti:

✓ **250 PPPM**

✓ **3.386 RVC**

I titoli richiesti con le nuove RVC ammontano a circa **1.300 kTEE** (**3.700.00 TEE** per le PPPM)



### EVOLUZIONI FUTURE

- ✓ **L'aggiornamento delle linee guida:** un'opportunità per introdurre aggiustamenti e miglioramenti al meccanismo dei Certificati Bianchi ed eventualmente recepire gli indirizzi indicati dall'Unione Europea in materia di aiuti di stato (interventi ancora da realizzarsi, periodo di incentivazione di 5 anni, valore dell'incentivo tale da compensare i sovracosti netti di produzione)
- ✓ **Introdurre una relazione tra l'incentivo percepito, e i sovracosti netti di produzione**
- ✓ **Eliminare il rischio di sovra-remunerazione** attualmente legato alla mancata correlazione tra i titoli rilasciati e i costi di investimento effettivamente sostenuti;
- ✓ **Offrire una garanzia** al Sistema Paese **nel caso di dismissione anticipata degli impianti** rispetto alla vita tecnica;
- ✓ **Stimolare nuovi interventi in settori energivori** ad oggi poco attivi nel meccanismo (trasporti, ICT, sistemi idrici, Pubblica Amministrazione)
- ✓ **Armonizzare i sistemi di incentivazione vigenti** al fine di evitare sovrapposizioni e rischi di double-counting
- ✓ **Promuovere gli investimenti nell'efficienza energetica**, agevolando la realizzazione degli interventi tramite la bancabilità dei titoli.



# **I Certificati Bianchi: alcuni chiarimenti**


*Daniela Colalillo*

*Roma, 11 giugno 2014*



## Indicazioni per la gestione del procedimento amministrativo

I Proponenti, ai fini dell'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi per il riconoscimento dei TEE, presentano apposita richiesta al GSE tramite il Portale avviando il **Procedimento Amministrativo** che ha le seguenti fasi.



## Indicazioni per la gestione del procedimento amministrativo

Il **Soggetto titolare** del progetto (il Proponente) è uno dei soggetti ammessi al meccanismo e deve, tra l'altro:


- (i) assicurare **l'accesso al sito** di realizzazione del progetto per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 14, comma 1 del D.M. 28 dicembre 2012, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3 del medesimo articolo;
- (ii) fornire al GSE la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R n.445/2000 sottoscritta dal cliente partecipante (**liberatoria**);
- (iii) garantire la **conformità al disposto normativo** di cui all'art. 10 del D.M. 28 dicembre 2012;
- (iv) comunicare tempestivamente al GSE **ogni variazione sopravvenuta** sul progetto approvato rispetto a quanto comunicato nella richiesta di accesso al meccanismo (ad esempio la sostituzione di uno o più componenti di impianto o la variazione di un layout di un progetto produttivo che possa comportare una potenziale ridefinizione dei risparmi energetici sottesi al progetto stesso) nel rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa di riferimento.

### **Chi è il soggetto responsabile di una richiesta di TEE per un progetto di efficienza energetica in cui sono coinvolti diversi clienti partecipanti e collaboratori di progetto?**

Il GSE considera come unico responsabile del progetto il Proponente. Il Proponente si assume tutte le responsabilità del progetto, dichiara la veridicità dei dati e delle informazioni fornite attraverso la lettera di conferma con cui dà avvio all'istruttoria. I collaboratori di progetto e i clienti partecipanti non assumono alcuna responsabilità verso il GSE che acquisisce, ove presente, l'eventuale liberatoria sottoscritta dagli stessi.

**Per ogni progetto non può essere avviato più di un procedimento amministrativo.**

## Indicazioni per la gestione del procedimento amministrativo



L'**Avvio** del Procedimento amministrativo si intende perfezionato al momento del caricamento della “lettera di conferma” generata automaticamente dall’applicativo informatico e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

### Responsabilità del soggetto titolare del progetto

Si specifica che, dal momento di avvio del procedimento amministrativo, il soggetto titolare del progetto si assume tutte le responsabilità relative alla veridicità dei dati forniti e alla conformità del progetto alla normativa. A tal fine, il GSE richiede che il soggetto titolare del progetto fornisca, tra gli allegati da trasmettere insieme alla lettera di conferma, copia della “c.d. liberatoria” sottoscritta dal cliente partecipante, il quale, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dichiara di (i) di essere proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull’edificio, impianto, sito industriale ecc. presso cui è stato realizzato il progetto (ii) di essere a conoscenza che il soggetto titolare del progetto ha presentato richiesta di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi (iii) di non beneficiare di altri incentivi statali riconosciuti sul medesimo progetto e, in ogni caso, di impegnarsi a non far richiesta di accesso a forme di incentivazione statali non cumulabili con il meccanismo dei Certificati Bianchi, ai sensi dell’art. 10 D.M. 28 dicembre 2012 (iv) di garantire al GSE, ai suoi delegati e alle autorità preposte, in ogni momento, il libero accesso agli edifici, impianti, siti industriali etc. presso cui è realizzato l’intervento.

**L’assenza della lettera di conferma non permette l’avvio del procedimento amministrativo. Qualora la lettera di conferma allegata non è conforme al template scaricabile a Portale la pratica sarà ritenuta irricevibile.**

## Indicazioni per la gestione del procedimento amministrativo







La lettera di conferma deve essere conforme al Template generato dal sito dove il Proponente si assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità e correttezza della documentazione prodotta e caricata al Portale e delle informazioni dichiarate, soprattutto per quanto riguarda la data di prima attivazione del progetto nel rispetto del D.M. 28/12/2012 art.6 comma 2 e la cumulabilità con altri incentivi di cui il progetto è stato oggetto nel rispetto dell'art.10 del medesimo decreto.

### Sanzioni per il soggetto titolare del progetto previste dall'art. 14, comma 3 del D.M. 28 dicembre 2012

Si rappresenta che nel caso in cui siano rilevate modalità di esecuzione non regolari o non conformi al progetto che incidono sulla quantificazione o sull'erogazione degli incentivi, il GSE dispone l'annullamento dei certificati imputabili all'irregolarità riscontrata e applica al soggetto titolare le misure di cui all'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2011, provvedendo ai sensi dell'art. 42 del medesimo decreto a darne segnalazione alle autorità competenti, ivi inclusa l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni.

In particolare, ai sensi dell'art. 23, comma 3, D.Lgs. n. 28/2011, si prevede che non hanno titolo a percepire gli incentivi richiesti i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci. Fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi ha durata di dieci anni dalla data dell'accertamento e si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché ai soggetti richiamati dalla suddetta disposizione normativa.

#### DOCUMENTAZIONE DI TRASMISSIONE PRATICA 000000000013T045

Documentazione di trasmissione		
	Download Template di conferma: 	
Upload Template di conferma*:	<input type="button" value="Scegli file"/> Nessun file selezionato	<a href="#">conf_pppm (2).pdf</a>  
Upload fotocopia Carta d'identità*:	<input type="button" value="Scegli file"/> Nessun file selezionato	<a href="#">conf_pppm (2).pdf</a>  
Dichiarazione di accreditamento (solo per per gli accreditati dopo il 4/02 o per chi ha chiesto variazione di info anagrafiche):	<input type="button" value="Scegli file"/> Nessun file selezionato	


\* Documentazione Obbligatoria

INDIETRO

SALVA

TRASMETTI DOCUMENTAZIONE

## Indicazioni per la gestione del procedimento amministrativo



### Richiesta di Integrazione

Il GSE in qualunque fase del Procedimento amministrativo può inviare una richiesta di integrazione per richiedere chiarimenti o ulteriore documentazione a supporto. La richiesta può essere inviata dal GSE o da ENEA e RSE. I termini del procedimento vengono interrotti per 30 gg al fine di permettere al Proponente di rispondere.

La richiesta di integrazione viene inviata 1 volta pertanto il Proponente deve produrre la rev1 in maniera esaustiva. La rev1 si configura come un nuovo procedimento e verrà avviata con le medesime modalità.



### Richiesta di proroga

Il soggetto titolare del progetto, a valle della ricezione di una richiesta di integrazione, può richiedere una proroga del termine per la presentazione dei dati/informazioni/documenti richiesti, purché sia motivata. La richiesta di proroga deve essere comunicata tramite e-mail al GSE/ENEA/RSE ai rispettivi indirizzi di posta elettronica (GSE: [certificatibianchi@cc.gse.it](mailto:certificatibianchi@cc.gse.it) ; ENEA: [certificatibianchi@enea.it](mailto:certificatibianchi@enea.it) ; RSE: [chiarimenti.certificatibianchi@rse-web.it](mailto:chiarimenti.certificatibianchi@rse-web.it) ). In assenza di una richiesta di proroga alla scadenza dei 30 giorni il GSE chiuderà il procedimento amministrativo avviato attraverso un preavviso di rigetto.

Il GSE/ENEA/RSE analizza la richiesta di e, nel caso in cui emergano giustificati motivi idonei alla concessione della proroga, provvede ad informare, tramite e-mail, il soggetto titolare del progetto circa l'accoglimento della richiesta.

# Indicazioni per la gestione del procedimento amministrativo

## Tempistiche richiesta di Integrazione





## Indicazioni per la gestione del procedimento amministrativo

---

### Preavviso di rigetto

Nel corso della fase istruttoria, qualora emergano criticità sostanziali inerenti al progetto che potrebbero giustificare, pertanto, l'adozione di un provvedimento finale di esito negativo, il GSE, ENEA o RSE, comunica al soggetto titolare del progetto i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta a mezzo di preavviso di rigetto inviato via fax e/o raccomandata all'indirizzo indicato dal titolare del progetto nei campi anagrafici compilati in sede di accreditamento sul Portale.



Il preavviso di rigetto può essere inviato nell'ambito delle attività di valutazione della prima istanza oppure successivamente alla richiesta di integrazione in quanto, dopo aver ricevuto le integrazioni richieste, non sono state date risposte esaustive oppure sono emerse ulteriori criticità non presenti nella fase istruttoria dell'originaria istanza.

Il preavviso di rigetto viene comunicato ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 al soggetto titolare del progetto il quale, entro i dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di inviare le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti che attestino e dimostrino l'assenza dei motivi segnalati nel preavviso di rigetto, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: GSE: [certificatibianchi@cc.gse.it](mailto:certificatibianchi@cc.gse.it) ; RSE: [conferma.certificati@rse-web.it](mailto:conferma.certificati@rse-web.it) ; ENEA: [certificatibianchi@enea.it](mailto:certificatibianchi@enea.it) ; specificando nell'oggetto della e-mail "preavviso di rigetto" e il codice identificativo della pratica.

## Indicazioni per la gestione del procedimento amministrativo

### Tempistiche preavviso di rigetto

Il Proponente potrà inviare richiesta di proroga per poter rispondere in maniera esaustiva al preavviso di rigetto mediante le modalità di comunicazione previste.





## Indicazioni per la gestione del procedimento amministrativo

### Sospensione

Nei casi in cui l'attività di valutazione sul progetto non consenta l'adozione di un provvedimento finale, in quanto risulta necessario svolgere un supplemento di istruttoria o richiedere chiarimenti, anche in merito alla corretta interpretazione di disposizioni normative, ad altri soggetti istituzionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico), il GSE comunica la sospensione del procedimento al soggetto titolare del progetto, con apposito provvedimento cartaceo. Il termine del procedimento viene sospeso per il tempo necessario all'acquisizione dei chiarimenti richiesti o fino alla conclusione dei necessari approfondimenti, considerata la specificità di ogni singolo progetto.

A seguito della ricezione dei chiarimenti richiesti, ovvero a valle del supplemento d'istruttoria svolto sul progetto, il GSE provvede a dare tempestiva comunicazione della ripresa del decorso dei termini procedurali.





### Esito Positivo

Il GSE emette il parere sulla PPPM e sulla RVC entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi, ai sensi rispettivamente dell'art. 6, comma 3 del D.M. 28 dicembre 2012 e ai sensi dell'art. 16, comma 1 delle Linee Guida.

### Accoglimento a seguito di preavviso di rigetto

Il GSE, qualora valuti le osservazioni al preavviso di rigetto tali da sanare in modo esaustivo i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, rende noto al soggetto titolare del progetto, con apposito provvedimento cartaceo, l'accoglimento integrale della sua richiesta.

### Accoglimento con modifiche

Il GSE, qualora, anche a seguito dell'invio del preavviso di rigetto, ravvisi la persistenza di un motivo ostativo all'accoglimento della richiesta, può, in forza del principio del soccorso amministrativo, concludere un procedimento in modo positivo previa modifica, apportata dal GSE stesso di un elemento essenziale del progetto.

## Indicazioni per la gestione del procedimento amministrativo

---

### Rigetto

Qualora l'esito della attività istruttoria evidenzia la persistenza, anche a valle di eventuali richieste di integrazioni, e comunque a seguito dell'invio del preavviso di rigetto, di criticità tali da non consentire una valutazione di conformità del progetto alla normativa di riferimento, il GSE comunica espressamente l'esito negativo della richiesta, con provvedimento, specificatamente motivato e inviato in via cartacea al Proponente.

In particolare, il GSE illustra i motivi che non consentono l'accoglimento di quanto rappresentato dal soggetto titolare del progetto nelle proprie osservazioni al preavviso di rigetto, ovvero, in mancanza delle suddette osservazioni, dà evidenza della persistenza dei motivi ostativi, già comunicati ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990.

### Irricevibilità

Nel caso in cui la richiesta di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi si presenti incompleta perché mancante di uno degli elementi richiesti dall'art. 6, comma 2 e dall'art. 13 delle Linee Guida ovvero in presenza di un errore materiale riscontrato nei dati e/o nella documentazione fornita e, in ogni caso, qualora il suo contenuto sia manifestamente incongruente rispetto a quanto richiesto, il GSE, dichiara con provvedimento espresso l'irricevibilità della domanda.

In tal caso, il provvedimento potrà essere redatto in forma semplificata, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 241/1990 con un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

L'irricevibilità della richiesta non preclude la ripresentazione di una nuova domanda da parte del Proponente, previo superamento delle criticità inerenti al progetto che ne hanno generato l'irricevibilità.

### ATTIVITA' SUCCESSIVA ALL'ESITO DEFINITIVO

#### **L'annullamento d'ufficio e riapertura del procedimento amministrativo**

Il GSE, in qualità di soggetto responsabile del meccanismo dei Certificati Bianchi, può annullare d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990, il proprio provvedimento illegittimo, qualora sussistano ragioni di interesse pubblico e tenendo conto del bilanciamento degli interessi dei destinatari del provvedimento.

Inoltre a seguito di successivi approfondimenti o a seguito di una comunicazione di modifica del progetto da parte del Proponente il GSE può riaprire il procedimento amministrativo per effettuare un supplemento di istruttoria.

### COMUNICAZIONI

#### ✓ Ritiro della richiesta

La richiesta di ritiro di un progetto per il quale è stata avviata l'istruttoria tecnica deve essere presentata dal soggetto titolare del progetto a mezzo di lettera raccomandata indirizzata a:

**Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. - Direzione Efficienza ed Energia Termica, Unità Certificati Bianchi - Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma (RM)** sottoscritta dal legale rappresentante con indicazione di data e luogo di firma.

L'oggetto della richiesta deve riportare la seguente dicitura: *“Richiesta di ritiro della RVC/PPPM, codice identificativo della pratica n. \_\_\_\_”* e deve contenere, in allegato, copia del documento d'identità in corso di validità del firmatario della richiesta.

Nel caso di RVC, qualora la richiesta di ritiro sia inviata al GSE successivamente alla chiusura con esito positivo del procedimento amministrativo e all'emissione dei relativi TEE, il GSE provvede alla revoca dell'incentivo ricevuto secondo modalità di volta in volta definite e comunicate al soggetto titolare del progetto.

#### ✓ Richiesta di modifica di dati anagrafici

Il soggetto titolare del progetto deve informare il GSE dell'eventuale variazione della denominazione sociale e/o del codice fiscale e partita Iva della società, a mezzo di apposita comunicazione da inviare con lettera raccomandata al:

**Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. - Direzione Efficienza ed Energia Termica, Unità Certificati Bianchi - Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma (RM)**

La richiesta, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con indicazione della data e del luogo di firma, specificando nell'oggetto la seguente dicitura: *“Richiesta di modifica dei dati anagrafici”*.

Le modifiche riguardanti dati anagrafici ulteriori rispetto a quelli di cui al primo capoverso possono essere effettuate dal soggetto titolare del progetto previo accesso al Portale.

La richiesta deve contenere copia del documento di identità in corso di validità del firmatario della richiesta nonché gli ulteriori documenti specificati nella Guida, pubblicata sul sito internet del GSE, nell'Allegato 9: Guida dei cambi di titolarità e modifica dati anagrafici al presente documento.

### COMUNICAZIONI

#### Cambio di titolarità dei progetti di efficienza energetica

La titolarità di progetti di efficienza energetica può essere trasferita da un soggetto cedente ad uno subentrante, previo accreditamento di entrambi sul Portale, secondo specifiche modalità di seguito brevemente illustrate.

La richiesta di cambio di titolarità sottoscritta dal legale rappresentante di entrambe le parti (cedente e subentrante) con indicazione di data e luogo di firma deve essere inviata al:

**Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. - Direzione Efficienza ed Energia Termica, Unità Certificati Bianchi - Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma (RM)** a mezzo di lettera raccomandata contenente, nell'oggetto, la seguente dicitura: *“Richiesta di trasferimento di titolarità dei progetti di efficienza energetica”*.

La richiesta, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, deve contenere il codice identificativo del/dei progetti, compreso quello assegnato al momento della presentazione delle integrazioni all'istanza originaria.

Il trasferimento di titolarità di PPPM è consentito solo **successivamente alla comunicazione di esito positivo** dell'istruttoria, mentre per le RVC valutate con metodo analitico e standard, il cambio può essere richiesto solo al termine dell'istruttoria relativo al primo periodo di rendicontazione.

La richiesta deve contenere la **dichiarazione del soggetto subentrante** di assumere i diritti e gli obblighi esistenti in capo al soggetto cedente nei confronti del GSE, ivi inclusi quelli derivanti dal D.M. 28 dicembre 2012 e dalle Linee Guida, e di impegnarsi a proseguire in tutti i rapporti anteriori al trasferimento di titolarità.

I soggetti firmatari della richiesta devono allegare, a pena di inammissibilità, copia di un proprio documento di identità in corso di validità, oltre alla documentazione indicata nella specifica Guida, pubblicata sul sito internet del GSE.

Il GSE provvede al perfezionamento del cambio di titolarità dei progetti secondo la tempistica necessaria alla verifica di ammissibilità della richiesta e comunica l'esito al soggetto cedente a mezzo di comunicazione resa all'indirizzo di posta elettronica fornito nella richiesta di trasferimento della titolarità.

### COMUNICAZIONI

#### **Richiesta di modifiche inerenti il progetto o rettifiche al progetto**

Il soggetto titolare del progetto si impegna, in caso di variazione, ad aggiornare i dati e le informazioni fornite in sede di presentazione della richiesta. Il GSE deve essere puntualmente aggiornato di tutte le sopravvenute modifiche intervenute sul progetto. Le modifiche devono essere tempestivamente comunicate dal soggetto titolare del progetto al GSE, a mezzo di messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: [certificatibianchi@gse.it](mailto:certificatibianchi@gse.it).

Il GSE si riserva (i) di valutare gli effetti delle suddette modifiche al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità della richiesta, nonché (ii) di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni al fine del corretto espletamento della sua attività istruttoria e decisoria.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.M. 28 dicembre 2012, nel caso in cui siano rilevate modalità di esecuzione non regolari o non conformi al progetto, che incidono sulla quantificazione o l'erogazione degli incentivi, il GSE dispone l'annullamento dei certificati imputabili all'irregolarità riscontrata e applica, ove ne ricorrano le condizioni, al soggetto responsabile le misure di cui all'art. 23, comma 3 del D.Lgs n. 28/2011 provvedendo, ai sensi dell'art. 42 del medesimo decreto, a darne segnalazione alla autorità competenti ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni.

#### **Obbligo di comunicazione delle modifiche sui progetti standard e analitici presentati**

Il Soggetto titolare del progetto è tenuto a comunicare al GSE ogni variazione apportata al progetto rispetto ai dati e alle informazioni trasmesse in sede di presentazione della richiesta, nonché le modifiche riguardanti sia le UFR installate che potrebbero incidere sulla valutazione di ammissibilità del progetto al meccanismo dei certificati bianchi sia sopravvenute variazioni che riguardino i clienti partecipanti.



### COMUNICAZIONI

#### **Richiesta di modifiche inerenti il progetto o rettifiche al progetto**

Qualora intervenissero modifiche non sostanziali tra il progetto approvato in fase di PPPM e quello effettivamente realizzato a cui la prima RVC-c si riferisce, tali modifiche dovranno essere opportunamente comunicate al GSE.

Pertanto, in fase di presentazione delle RVC-c, il Soggetto titolare del Progetto, pena la decadenza o la revoca alla percezione dei TEE e l'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite, dovrà descrivere ed indicare, in maniera dettagliata, tutte le eventuali modifiche, ritenute dal Proponente non sostanziali in termini di tecnologie implementate e di benefici attesi, che sono eventualmente intercorse nella realizzazione degli interventi che costituiscono il progetto e nella messa in esercizio degli impianti stessi.

Il GSE in fase di valutazione della RVC-c adotterà i propri provvedimenti anche in merito alle modifiche intercorse, come rappresentate dal Proponente ed accertate dal GSE, nel caso queste vadano ad incidere sia sull'ammissibilità stessa del progetto sia sulla quantificazione dei risparmi e dei relativi TEE. Il Proponente, in ogni caso, deve sempre comunicare al GSE, tutte le modifiche che dovessero essere implementate sugli impianti, sui processi, sugli interventi che hanno avuto accesso al meccanismo, anche se non sostanziali o che hanno un impatto minimo sui risparmi, all'interno della vita utile del progetto.

### **Eleggibilità al meccanismo dei Certificati Bianchi relativamente ad interventi di efficienza energetica realizzati su un sito su cui sono già stati richiesti/ottenuti TEE**

Il Proponente può presentare una o più PPPM afferenti a nuovi ed ulteriori interventi di efficienza energetica da realizzarsi sullo stesso sito su cui sono già stati richiesti/ottenuti TEE, sempre proponendo la baseline aggiornata al momento della presentazione della/e nuova/e PPPM.

Nel caso di interventi realizzati durante la vita utile del progetto già incentivato con i TEE si specifica quanto segue:

Il Proponente può presentare una o più PPPM afferenti a nuovi ed ulteriori interventi di efficienza energetica da realizzarsi sullo stesso sito su cui sono già stati richiesti/ottenuti TEE già oggetto di rendicontazione dei risparmi di un progetto (PPPM1) e che non ha ancora terminato la sua vita utile. In tal caso, è possibile la presentazione della nuova proposta di progetto (PPPM2) qualora entrambi i progetti consentano la misurazione separata (diretta o indiretta) di idonee grandezze energetiche atte a consentire, con certezza, il calcolo dei risparmi energetici afferenti a ciascuna PPPM.

Nell'impossibilità tecnica della suddetta misurazione separata, il Proponente nella presentazione della PPPM2 dovrà indicare espressamente le motivazioni tecniche che impediscono una rendicontazione separata dei risparmi afferenti ai due progetti e dichiarare, contestualmente, di rinunciare, in caso di approvazione della PPPM2, alle rendicontazioni relative alla PPPM1 per il periodo residuo di vita utile, a decorrere dalla data di prima attivazione della PPPM2. Ne consegue che l'utilizzo di tale procedura comporta l'interruzione delle rendicontazioni della PPPM1.

La baseline della PPPM2 si andrà a determinare considerando il valore più basso tra i consumi ex-ante, come modificati dagli interventi della PPPM1 (quindi i consumi ex-post della PPPM1), e i valori di riferimento della nuova situazione di mercato o prassi di mercato relativa alla tecnologia o al progetto che si sta implementando con la PPPM2.

Dall'avvio del nuovo intervento (PPPM2) sarà possibile far ripartire la vita utile.

## Indicazioni per la gestione del procedimento amministrativo

### Caso 1: Baseline PPPM2 invariata o maggiore dei consumi della situazione ex-ante come variata dalla PPPM1

Anni	Baseline(PPPM1)	Cs(PPPM1)	RVC-c(PPPM1)	Baseline(PPPM2)	Cs(PPPM2)	RVC-c(PPPM2)
2012	100	75	25=(100-75)			
2013	100	85	15=(100-85)			
2014	100		Rinuncia	80=(75+85)/2	60	20=(80-60)
2015	100		Rinuncia	80	70	10=(80-70)
2016	100		Rinuncia	80	65	15=(80-65)
2017				80	50	30=(80-50)
2018				80	50	30=(80-50)


### Caso 2: Aggiornamento della Baseline della PPPM2

Anni	Baseline(PPPM1)	Cs(PPPM1)	RVC-c(PPPM1)	Baseline(PPPM2)	Cs(PPPM2)	RVC-c(PPPM2)
2012	100	75	25=(100-75)			
2013	100	85	15=(100-85)			
2014	100		Rinuncia	70	60	10=(70-60)
2015	100		Rinuncia	70	70	0=(70-70)
2016	100		Rinuncia	70	65	5=(70-65)
2017				70	50	20=(70-50)
2018				70	50	20=(70-50)

## Chiarimenti art. 6 comma 2 del D.M. 28/12/2012

Dal 1° gennaio 2014, come previsto dall'art 6, comma 2 del D.M. 28 dicembre 2012, possono accedere al meccanismo dei Certificati Bianchi i soli *“progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione”*.

### RVC- s: Data di avvio precedente al 01/01/2014




### **Data di avvio del progetto**

La data di avvio del progetto è definita come la data alla quale il progetto raggiunge la dimensione minima, come definito dall'art. 10 delle Linee Guida.

La verifica del raggiungimento della dimensione minima viene effettuata nell'ambito della valutazione della prima RVC e, per progetti valutati con metodo di valutazione analitico o a consuntivo, sulla base delle misure fornite nell'arco di un periodo di monitoraggio al più pari a 12 mesi.

### RVC- s: Data di avvio successiva al 01/01/2014



### **Data di Prima attivazione (1/2)**

La data di prima attivazione del progetto è la prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso, inizia a beneficiare di risparmi energetici, anche qualora questi non siano misurabili.

Si specifica che, la data di prima attivazione del progetto è definita come la data a partire dalla quale il primo intervento è stato completato e la relativa impiantistica avviata, così da poter iniziare a produrre i primi risparmi di cui il cliente partecipante risulta beneficiario.

Nel caso di progetti analitici e a consuntivo, essa può coincidere, a titolo esemplificativo, con la data di collaudo del primo intervento installato per impianti termici o elettrici mentre, per progetti standardizzati, può essere identificata con la data di installazione o vendita della prima unità fisica di riferimento.

A seconda della tipologia d'intervento considerata, i documenti di riferimento da utilizzare (e conservare) per supportare l'identificazione di tale data possono essere diversi.

I documenti minimi che permettono di identificare la data di prima attivazione sono i seguenti:

1. certificato di collaudo dove si evince in maniera univoca l'intervento e la sua localizzazione;
2. dichiarazione di corretta esecuzione delle opere realizzate e degli impianti installati;
3. fatture di acquisto dei componenti, macchinari, per la realizzazione delle prestazioni ricevute, ecc.

Tali documenti devono essere obbligatoriamente allegati in fase di prima RVC, per progetti valutati con metodo analitico o a consuntivo. In ogni caso, il GSE si riserva di richiedere supplementare documentazione, nel caso in cui dovessero esserci dei dubbi sull'identificazione univoca di tale data.

### **Data di Prima attivazione (2/2)**

È possibile far coincidere la data di prima attivazione del progetto con la data di completamento dell'ultimo intervento incluso nel progetto medesimo solo nel caso di progetti composti da più interventi integrati funzionalmente tra di loro, realizzati presso il medesimo sito nella disponibilità di un solo cliente partecipante, qualora si dimostri che la riduzione dei consumi energetici avvenga solo al completamento dell'intero progetto. Ad esempio, possono rientrare in questa casistica quei progetti i cui interventi, per essere complessivamente realizzati, determinino, temporaneamente, un'interruzione della produzione realizzata presso il sito nel quale il progetto è stato implementato ovvero una sua considerevole riduzione; infatti, per tali casistiche ne potrebbe derivare che il conseguimento dei benefici energetici si verificherà solo a seguito del ripristino della produttività del sito al termine della realizzazione di tutto il progetto.

Per progetti valutabili tramite la metodologia a consuntivo, l'art. 6, comma 5 dell'Allegato A delle Linee Guida stabilisce che *“i risparmi conseguiti nell'ambito di progetti costituiti da interventi che devono essere valutati con metodi di valutazione a consuntivo sono contabilizzati, per ogni tipologia di intervento (come sopra definita) inclusa nel progetto medesimo, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dell'intervento a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura o comunque, al più tardi, decorsi ventiquattro mesi dalla data di prima attivazione dell'intervento”*.


In caso di progetti costituiti da differenti tipologie di interventi, non integrati funzionalmente tra loro, è possibile individuare per ciascuna tipologia una rispettiva data di prima attivazione qualora la stessa non consenta di realizzare singolarmente una quantità di risparmi tale da raggiungere la dimensione minima dei 60 TEE/anno.

Ciò premesso, la vita utile della PPPM, decorre a partire dalla data di inizio del primo periodo di monitoraggio relativo al primo intervento a meno di interventi ricadenti in differenti tipologie.


### **Tipologie di intervento**

Le tipologie di intervento sono da intendersi unicamente quelle di cui all'Allegato 1 dei DD.MM. 20 luglio 2004.

**RVC-a: Data di inizio del periodo di monitoraggio antecedente il 01/01/2014**




**RVC-a Data di inizio del periodo di monitoraggio successiva al 01/01/2014**




## Chiarimenti art. 6 comma 2 del D.M. 28/12/2012

### PPPM: dal 01/01/2014 sono ammessi i soli progetti con data di prima attivazione uguale o successiva alla presentazione della PPPM

Per tali progetti la vita utile inizia a decorrere dalla data di inizio del primo periodo di monitoraggio o, al più tardi, trascorsi 24 mesi dalla data di prima attivazione, come previsto dalle Linee Guida.



Qualora la prima campagna di misure fosse avviata, ad esempio, 36 mesi dopo la data di prima attivazione del progetto, il Soggetto titolare perderà il diritto alla rendicontazione dei risparmi ottenuti tra la fine del 24 esimo mese successivo alla prima attivazione del progetto e la data di avvio del programma di misura.





### Informazioni minime ai sensi delle Linee Guida all'art.6 comma 2

- informazioni **anagrafiche** relative al Proponente;
- indicazione **geografica** del sito o dei siti nei quali verrà implementato il progetto;
- settore merceologico** del processo produttivo principale;
- numero di Progetti** di efficientamento energetico incentivati e afferenti al medesimo processo produttivo, alle medesime particelle catastali e/o ai medesimi punti di connessione alla rete elettrica (POD);
- descrizione del progetto** e dell'intervento o degli interventi previsti e identificazione della **categoria di intervento** prevalente tra quelle indicate nella Tabella 2 delle Linee Guida, allegata alla presente guida;
- informazioni relative agli eventuali **contributi economici** di qualunque natura già concessi al medesimo progetto da parte di amministrazioni pubbliche statali;
- descrizione del programma di misura** che si propone di adottare per la valutazione dei risparmi lordi di energia primaria ascrivibili all'intervento o agli interventi in questione, inclusa una **descrizione della strumentazione e della sua localizzazione**;
- modalità che si propone di utilizzare per calcolare i risparmi** (definizione dell'algoritmo di calcolo e descrizione dei parametri che lo costituiscono);
- risparmio previsto post intervento** e descrizione delle modalità che si intende adottare per la determinazione del risparmio netto integrale, con specifica indicazione dei valori proposti per i coefficienti di **addizionalità e di durabilità**;
- descrizione della **documentazione** che si propone di inviare in sede di rendicontazione dei risparmi;
- descrizione della documentazione che si propone di conservare al fine di consentire l'accertamento della corretta esecuzione degli interventi in conformità al progetto approvato.

L'assenza di tali informazioni comporta l'irricevibilità della PPPM.

### **DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE**

#### **Anagrafica dei Clienti Partecipanti**

Indicazione della denominazione, della natura giuridica, nonché del codice fiscale/partita iva di tutti i clienti partecipanti.

In caso di mancanza di tali informazioni dovute al fatto che il progetto è da realizzarsi il Proponente dovrà comunque fornire indicazioni sul segmento a cui appartengono i clienti partecipanti, il numero e quindi la dimensione del progetto, localizzazione e ogni dato che sia utile alla valutazione del progetto. L'anagrafica completa verrà presentata con la prima RVC-c.

#### **Localizzazione degli interventi**

Indicazione della Regione, Provincia, Comune, indirizzo in cui risultano realizzati gli interventi. In aggiunta a tali indicazioni il Proponente dovrà altresì fornire le coordinate geografiche (longitudine e latitudine in rappresentazione decimale) e i dati catastali del sito oggetto della realizzazione degli interventi.

#### **Planimetria dello stabilimento**

Una planimetria leggibile e chiara che individui la localizzazione puntuale degli interventi, identificandoli univocamente, e dei contatori fiscali di misurazione dell'energia elettrica, di gas naturale e/o di altre fonti energetiche utilizzate (indicazione delle cabine o dei punti di consegna dell'energia elettrica e del gas naturale, ecc.) che consenta di individuare l'intervento e il contesto in cui viene realizzato.

#### **Flowsheet del processo produttivo e schemi di impianto**

Uno schema dei flussi energetici e di materia che caratterizzano il processo interessato dall'intervento di efficientamento energetico, nella situazione ante e post intervento, che consente di identificare chiaramente le fasi di produzione e/o di trasformazione dei beni/servizi, oggetto dell'intervento. Lo schema non deve limitarsi alla sola linea produttiva o all'impianto interessato dall'intervento, ma deve contenere tutte le altre linee e/o impianti che interagiscono o che sono connessi funzionalmente a quelli oggetto di efficientamento e che ne possono condizionare i relativi consumi energetici.

### **DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE**

#### **Flowsheet del processo produttivo e schemi di impianto**

Lo schema deve mostrare le interconnessioni tra gli impianti e tra le apparecchiature (ove necessario, anche il sistema di tubazioni o reti di distribuzione) e la strumentazione di misura da utilizzare ai fini della rendicontazione dei risparmi nonché utile al monitoraggio dei consumi complessivi di processo (ad es. misuratori fiscali), che deve sempre essere identificata, attraverso un'opportuna codifica, in maniera univoca in tutti i documenti presentati e nella redazione della PPPM e delle RVC.

A seconda dell'intervento, della sua complessità e del grado di interconnessione gli schemi presentati potranno essere più o meno semplificati contenendo sempre le informazioni sopra descritte. Il GSE si riserverà di richiedere ulteriore documentazione più dettagliata qualora necessario, documentazione che dovrà essere in possesso del Proponente.

#### **Relazione tecnico-economica del progetto**

L'operatore è tenuto a riportare sinteticamente, in un documento di testo da allegare alla proposta, tutte le informazioni di dettaglio che costituiscono il progetto, quali:

- la descrizione dell'attività produttiva e dei principali processi che la costituiscono;
- la descrizione del progetto di efficientamento, degli interventi che lo costituiscono e dei processi produttivi interessati;
- descrizione del programma di misura che verrà implementato;
- descrizione dell'algoritmo di calcolo dei risparmi;
- descrizione della baseline di riferimento e del coefficiente di addizionalità adeguatamente argomentati;
- la descrizione tecnico-economica dei costi di investimento associati al progetto dove vengono indicate le principali voci che costituiscono il CAPEX del progetto, le voci che costituiscono gli OPEX, l'eventuale accesso al credito con le relative modalità (tipologia di finanziamento, rapporto equity-debts, durata del finanziamento, tassi di interesse applicati, quota capitale finanziato);
- sintesi dei bilanci di materia e di energia (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: schema a blocchi, diagramma di Sankey, ecc.) che interessano il processo produttivo oggetto dell'intervento, nonché l'indicazione di tutte le eventuali sovrapposizioni e interconnessioni con gli altri processi produttivi siti nello stesso stabilimento.

Si ricorda che i dati forniti al GSE non verranno divulgati a terzi ma gestiti in via confidenziale.

### DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE

#### **Strumentazione di Misura**

Schema funzionale con il posizionamento e indicazione univoca della strumentazione di misura di tutte le grandezze necessarie per il calcolo dei risparmi energetici (elettricità, combustibili, calore utile, umidità, ecc.) impiegati nel programma di misura e nel relativo algoritmo di calcolo dei risparmi.

Per tutti gli strumenti di misura è opportuno fornire, laddove possibile, ogni elemento utile all'identificazione dei misuratori, quali ad esempio:

- Codice identificativo riportato nello schema funzionale;
- Tipologia di strumento (Marca, Modello, etc.);
- Matricola;
- Grandezza misurata e Unità di misura;
- Classe di accuratezza;
- Intervallo di misura;
- Certificato di taratura/calibrazione;
- Dispositivi hardware e articolazioni del Software di Gestione;
- Programma di manutenzione dello strumento di misura;
- Schede tecniche;
- Codici POD e PDR per i misuratori fiscali di connessione alla rete.

Nel caso in cui l'installazione del/i misuratore/i è successiva alla presentazione della PPPM, questa documentazione deve essere fornita in fase di prima RVC-c.

#### **Foglio elettronico di calcolo dei risparmi**

Schema di rendicontazione dei risparmi con indicazione puntuale di tutti i parametri, che verranno misurati e forniti in fase di presentazione delle RVC, e che costituiscono l'algoritmo di calcolo dei risparmi e chiara esplicitazione delle formule di calcolo impiegate e illustrate nella compilazione della PPPM e delle relazione tecnica allegata.

### DEFINIZIONE BASELINE

E' il consumo energetico del sistema rispetto al quale sono calcolati i risparmi a cui si riconoscono i TEE a seguito del progetto presentato. Il consumo di baseline è il valore più conservativo (cioè il valore più basso) tra il consumo energetico del sistema misurato nella situazione antecedente alla realizzazione dell'intervento di efficienza energetica e il consumo della media di mercato con particolare riferimento alle tecnologie applicabili al momento della realizzazione dell'intervento per installazioni analoghe.

Nell'individuazione della baseline il Proponente si riferirà ad un contesto europeo (vedi capitolo 1.9 Concetti base e definizioni) e potrà, ad esempio, avvalersi di:

- BREF (Best available techniques Reference Document), consultabile e scaricabile dal sito <http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/>;
- Linee Guida settoriali Enea;
- pubblicazioni relative ad analisi o studi di settore realizzate da Enti di Ricerca, Università, associazioni di categoria, società indipendenti, etc.;
- Normativa e Manuali tecnici di settore (Norme UNI, CEI, CEN, Manuale dell'Ingegnere, etc.).

### Categoria di Intervento

Si specifica che nel caso in cui il progetto si componga di più interventi, ognuno riconducibile ad una diversa categoria, il Proponente è tenuto ad indicare la **categoria prevalente**. Il progetto, dunque, sulla base della scelta effettuata, sarà contraddistinto da un'unica vita tecnica, vita utile e tau. Per la definizione della categoria prevalente si valutano i risparmi conseguiti dai singoli interventi. Ad esempio nel caso di un progetto composto da quattro interventi afferenti a due categorie di intervento diverse, è definita come categoria prevalente quella che garantisce, in percentuale, i risparmi maggiori.

Se si impiegano componenti usati la vita tecnica dovrà essere decurtata degli anni in cui il componente è già stato impiegato.

#### Come si definisce il tau?

Il tau è definito per ogni singola categoria di intervento all'interno delle Linee Guida, nonché è riportato nelle rispettive schede standard e analitiche.

Si specifica tuttavia che, ai sensi dell'art. 7, comma 3 delle Linee Guida, scostamenti da tali valori di riferimento possono essere ritenuti ammissibili in casi particolari, ad esempio laddove l'intervento non rientri esattamente in una delle categorie normate o possa essere attribuito a più di una di queste, è possibile proporre un coefficiente tau diverso. Tale proposta deve essere adeguatamente giustificata in base all'effettiva vita tecnica T associata alle tecnologie impiegate nello specifico intervento e per il reale impiego della tecnologia stessa (ore annue di utilizzo, applicazioni, settori, etc). Dovranno essere in ogni caso previste riduzioni dei valori di riferimento della vita tecnica T qualora gli interventi vengano realizzati utilizzando componenti recuperati da precedenti installazioni, non già incentivati.

Il GSE si riserva di valutare quanto proposto sulla base di un criterio prudenziale.

## Check list di controllo

---

### **Check list per l'inoltro delle RVC standard: Prima di inviare la RVC-s a GSE ricontrolla i dati principali!**

- Hai verificato i dati anagrafici operatore? Ci sono stati cambiamenti rispetto all'ultimo invio? Il numero di fax e l'e-mail sono corretti?
- Hai compilato tutti i fogli elettronici per tutti gli interventi? **(i file devono essere allegati in formato excel e compilati in maniera dettagliata per ogni scheda tecnica standard).**
- La somma dei TEE/anno di ciascun foglio elettronico corrisponde al totale della Dimensione del progetto al Quadro 2 della sezione generale?
- Hai inserito nei fogli elettronici tutti gli indirizzi dei clienti partecipanti?
- Hai compilato nei fogli elettronici correttamente la colonna degli incentivi?
- Hai calcolato la data di superamento della dimensione minima ossia la data di avvio mettendo in ordine temporale tutti gli interventi elementari, anche relativi a schede tecniche diverse, e sommando in modo progressivo tutti gli RNI?
- Hai verificato che la data di superamento della dimensione minima corrisponda a quella inserita manualmente all'interno della richiesta?
- Se la data di superamento della dimensione minima ossia la data di avvio è successiva al 31/12/2013, hai verificato che tra la data di prima attivazione del primo intervento elementare e la data di avvio ci sia al più un anno di tempo?
- Hai verificato che la data di raggiungimento della dimensione minima sia antecedente al più 180 giorni dalla data di trasmissione della RVC?
- Hai preparato i file pdf dei documenti richiesti dalle singole schede tecniche?
- Hai evidenziato nei documenti richiesti dalle singole schede tecniche i dati che si riferiscono al componente installato negli interventi?
- Nel caso la RVC-s sia di tipo rev1, hai inserito nei nomi dei file il termine \_rev1 ? es. prospetto 5T\_rev1.xls.
- Hai preparato un file .ZIP o .RAR contenente tutti i file da allegare? Lo hai allegato alla RVC-s come richiesto dal portale? (In caso di errore puoi cancellarlo e riallegarlo).

## Check list di controllo

---

### **Check list per l'inoltro delle RVC analitiche: Prima di inviare la RVC-a a GSE ricontrolla i dati principali!**

- Hai verificato i dati anagrafici operatore? Ci sono stati cambiamenti rispetto all'ultimo invio? Il numero di fax e l' e-mail sono corretti?
- Hai inserito in ciascuna Scheda di rendicontazione dell'intervento tutti i dati necessari?
- Hai verificato per ciascun intervento che il periodo di monitoraggio non sia superiore a un anno?
- Hai verificato che l'involuppo dei periodi di monitoraggio di tutti gli interventi non sia superiore a un anno?
- Hai allegato per ciascun intervento la documentazione necessaria a certificare la data di prima attivazione dell'intervento? (Solo per la prima RVC-a)
- Hai allegato per ciascun intervento la documentazione necessaria richiesta dalla scheda tecnica corrispondente? (Solo per la prima RVC-a)
- Hai verificato che la Dimensione del progetto al Quadro 3.4 sia almeno di 40 TEE/anno? (Solo per la prima RVC)
- Nel caso che la RVC-a sia di tipo rev1, hai inserito nei nomi dei file il termine \_rev1 ? es. Collaudo\_Caldaia26T\_rev1.xls
- Hai preparato un file .zip o .rar contenente tutti i file da allegare? Lo hai allegato alla RVC-a come richiesto dal portale?
- Il file da allegare ha una dimensione minore di 10 MB?



## Check list di controllo

---

### **Check list per l'inoltro delle PPPM: Prima di inviare la PPPM a GSE ricontrolla i dati principali! (1/2)**

- Hai verificato i dati anagrafici? Ci sono stati cambiamenti rispetto all'ultimo invio? Il numero di fax e l' E-mail sono corretti?
- Hai descritto adeguatamente il ruolo e attività del soggetto proponente nel progetto?
- Hai verificato che la Categoria d'intervento scelta sia quella più adeguata? Hai controllato che non ci sia una categoria alternativa altrettanto adeguata?
- Nella descrizione al Quadro 2.3. hai citato il luogo dove gli interventi saranno realizzati, qual è il processo efficientato, che potenza hanno i componenti principali oggetto dell'intervento, qual è la produzione massima del componenti coinvolti (in caso di stabilimenti produttivi)? Hai riportato uno o più riferimenti ai file allegati?
- Hai verificato che la Data di prima attivazione del progetto (Quadro 2.4) sia successiva alla data di trasmissione completa della PPPM?
- Hai preparato gli schemi necessari con indicazione degli strumenti di misura (posizione e sigla dei misuratori)? I nomi o le sigle dei vari componenti rappresentati negli schemi sono gli stessi di quelli usati nel testo della proposta e negli altri allegati?
- Il file degli schemi allegati sono in formato.pdf? Hanno una definizione adeguata e sono tutti facilmente leggibili a video?
- Nel Quadro 3.2 hai descritto come hai ottenuto i consumi di baseline? I consumi di baseline sono inferiori o uguali a quelli della media di mercato? Hai previsto di allegare una adeguata documentazione che giustifichi la baseline adottata?
- Hai verificato che l'algoritmo presentato al Quadro 3.5 sia correttamente rappresentato nel modello di rendicontazione? Le grandezze hanno lo stesso nome? Le unità di misura sono le stesse?
- Hai verificato che la Vita utile, la vita tecnica e il coefficiente di durabilità al Quadro 3.6 siano corretti?
- Hai descritto adeguatamente il Sistema di misura? Sono riportate le caratteristiche principali degli strumenti di misura? Hai previsto di allegare la documentazione sintetica descrittiva degli strumenti?

## Check list di controllo

---

### **Check list per l'inoltro delle PPPM: Prima di inviare la PPPM a GSE ricontrolla i dati principali! (2/2)**

- Hai previsto una metodologia di ricostruzione dei dati in caso di mancata acquisizione?
- Hai verificato che la lista della documentazione da trasmettere comprenda tutti gli allegati che hai intenzione di inviare? Hai indicato chiaramente nel Quadro 5.1. la frequenza di invio del modello di rendicontazione, es. semestrale o annuale?
- Hai verificato che il Numero di TEE di cui si prevede l'emissione su base annua sia almeno di 60 TEE/anno? Hai inserito una descrizione di come hai ottenuto la stima?
- Nel caso la PPPM sia di tipo rev1, hai modificato tutti i Quadri in modo coerente con quanto richiesto nella lettera di Richiesta di Integrazione? Hai inserito nei nomi dei file il termine \_rev1 ? es. Modello\_ rendicontazione\_rev1.xls. Hai allegato tutti i file richiesti?
- Hai preparato un file .zip o .rar contenente tutti i file da allegare?
- Il file compresso da allegare ha una dimensione minore di 10 Mb?

## Check list di controllo

---

### Check list per l'inoltro delle RVC consuntive: Prima di inviare la RVC-c a GSE ricontrolla i dati principali!

- Hai verificato i dati anagrafici? Ci sono stati cambiamenti rispetto all'ultimo invio? Il numero di fax e l' E-mail sono corretti?
- Hai verificato che il modello di rendicontazione che hai utilizzato è esattamente quello approvato con l'ultima versione della PPPM approvata rev0 o rev1 o dopo il Preavviso di Rigetto? Sono intervenute modifiche agli impianti rispetto all'ultima RVC-c a consuntivo inviata?
- Hai compilato per ciascun intervento il modello di rendicontazione lasciando le formule in chiaro e le celle non bloccate? **(i file devono essere allegati in formato excel)**
- Hai verificato che, per ciascun intervento, gli estremi temporali del periodo di misurazione, ovvero la data di avvio e la data di conclusione corrispondano a quelli dei risparmi rendicontati nel modello di rendicontazione?
- Hai verificato che, per ciascun intervento, la data di conclusione del periodo di misurazione non superi di 5 anni la data prevista per l'inizio del periodo di monitoraggio e non superi di 7 anni la data di effettiva prima attivazione del progetto ?
- Hai verificato che, per ciascun intervento il Risparmio totale netto per ogni intervento corrisponda ai risparmi rendicontati in TEE/anno con il modello di rendicontazione?
- Hai verificato che, la somma dei Risparmio totale netto per ogni intervento sia superiore a 60 TEE/anno? (solo per la prima RVC-c del progetto).
- Nel caso la RVC-c sia di tipo rev1, hai inserito nei nomi dei file il termine \_rev1 ? es. Modello\_ rendicontazione\_2014\_rev1.xls
- Hai preparato un file .zip o .rar contenente tutti i file da allegare? Lo hai allegato alla RVC come richiesto dall'applicativo EE? (In caso di errore puoi cancellarlo e riallegarlo)
- Il file compresso da allegare ha una dimensione minore di 10 Mb?

# Grandi Progetti

L'art. 8 del DM 28 dicembre 2012 introduce la possibilità di qualificare alcuni progetti come Grandi Progetti, garantendo un regime agevolato e alcune premialità aggiuntive. I Grandi Progetti sono definiti come: "... interventi infrastrutturali, anche asserviti a sistemi di risparmio energetico, trasporti e processi industriali che comportino un risparmio di energia elettrica o di gas stimato annuo superiore a 35.000 tep e che abbiano una vita tecnica superiore a venti anni".

## **Definizione Intervento infrastrutturale**

Intervento realizzato su un complesso di beni e/o servizi destinati ad uso collettivo, di forte rilevanza sul piano economico e sociale per gli investimenti collegati alla realizzazione e all'efficientamento di strutture caratterizzate da immobilità, indivisibilità e non sostituibilità, nonché fortemente integrate con il territorio che le ospita.

## **FASI**

**FASE 1 – ISTRUTTORIA TECNICA:** presentazione della documentazione tecnica per la valutazione del progetto; la documentazione dovrà essere presentata in forma cartacea direttamente al **Ministero dello Sviluppo Economico**. Nella proposta, il Proponente dovrà specificare, nel caso di approvazione del progetto, se optare per il ritiro dei TEE da parte del GSE o rilascio sul conto proprietà dal GME. Il GSE con il supporto di ENEA o RSE effettuerà la valutazione tecnica e rilascerà un parere tecnico. Se la valutazione sarà positiva si passerà alla FASE 2.

**FASE 2 – DEFINIZIONE DEI TERMINI DEL CONTRATTO:** è la fase in cui avviene la compilazione e formalizzazione del contratto tra Proponente e GSE. Tale fase, deve avvenire nel momento in cui il progetto è stato completato (data di prima attivazione) seguendo la procedura sul portale. Le informazioni richieste saranno:

- Compilazione dati anagrafici per la creazione di un contratto tipo che definisca: tempi e modalità di presentazione dei risparmi, modalità di pagamento, tempi previsti per la fatturazione, etc.;
- Upload della documentazione da parte del Proponente che testimoni l'avvenuta realizzazione del progetto e gli investimenti necessari;
- Conferma del ritiro dei TEE da parte del GSE (se in precedenza indicata dal Proponente). A seguito della conferma e dei dati forniti nell'upload della documentazione il GSE calolerà il prezzo di ritiro secondo le modalità definite nell'Allegato A della delibera dell'AEEG 107/2014/R/efr.

**FASE 3 – PRESENTAZIONE DEI RISPARMI:** il Proponente per la rendicontazione dei risparmi caricherà la documentazione necessaria come definito nella fase di istruttoria tecnica secondo le modalità previste nella presentazione delle RVC per i progetti a consuntivo. Una volta che l'RVC è stata approvata dal GSE si procederà con: 1. Emissione della fattura se il Proponente ha optato per il ritiro da parte del GSE; 2. EMISSIONE TEE da parte del GME sul conto titoli del Proponente da completare, sottoscrivere e ritrasmettere.

Le premialità verranno riconosciute al raggiungimento, in fase di rendicontazione, dei tep conseguiti dal progetto che ne permettono il rilascio dei TEE IN e E associati alle rispettive premialità per innovazione tecnologica e riduzione delle emissioni in atmosfera.

## Cumulabilità

---

Il D.M. 28 dicembre 2012 stabilisce:

- all'art. 10 che “i Certificati Bianchi emessi per progetti presentati dopo l'entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali...”;
- all'art.6 comma 2 che dal “01 gennaio 2014 hanno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione”.

Gli impianti di cogenerazione, a fonte fossile e rinnovabile, e gli impianti di generazione alimentati a fonti rinnovabili sono soggetti a differenti discipline normative che regolano l'ottenimento di specifici strumenti di incentivazione ad essi dedicati.

**La Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) è incentivata solo ai sensi del D.M. 5 settembre 2011.**

Le Linee Guida specificano però all'Allegato A Tabella 2 che la cogenerazione viene ammessa al meccanismo dei TEE solo *“limitatamente ai sistemi di cogenerazione che risultino strettamente integrati con altre misure di efficienza energetica i cui effetti **non siano scorporabili** e che dunque non usufruiscono degli incentivi previsti dal D.M. 5 settembre 2011.....”* e comunque sempre se l'impianto non gode di altri strumenti di incentivazione statali.

Si precisa quindi che, l'unico elemento dirimente, ai fini dell'accesso al meccanismo dei TEE, è che i sistemi di cogenerazione risultino strettamente integrati con altre misure di efficienza energetica i cui effetti in termini di risparmio energetico non siano scorporabili, ossia misurabili separatamente, e che non usufruiscano degli incentivi previsti dal D.M. 05 settembre 2011 e di altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas, e di altri incentivi statali.

### **COGENERAZIONE A FONTE RINNOVABILE**

Fermo restando quanto sopra chiarito in generale per la cogenerazione e in particolare per il concetto di **non scorporabilità**, per i progetti presentati **dopo il 3 gennaio 2013** alimentati a fonti rinnovabili si verificano i seguenti casi:

- Se l'impianto di cogenerazione alimentato a fonte rinnovabile è incentivato ai sensi del D.M. 06 luglio 2012, non sarà ammesso al meccanismo dei TEE in quanto il decreto succitato prevede un premio per gli impianti eserciti in assetto cogenerativo che rispettano i requisiti della CAR previsti dalla specifica disciplina di riferimento;
- Se l'impianto di cogenerazione alimentato a fonte rinnovabile è incentivato ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008 si possono definire tre casistiche:
  - l'impianto è già stato autorizzato come impianto di cogenerazione pertanto non si configura un intervento postumo di efficientamento pertanto il progetto non può essere accolto;
  - l'intervento di efficientamento si configura come un intervento postumo volto a recuperare il calore per valorizzare un effetto utile su un impianto non autorizzato come cogenerativo, il GSE ha richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico chiarimenti sull'ammissibilità di tali progetti;
  - l'intervento di efficientamento si configura come un intervento postumo volto a recuperare il calore per aumentare la produzione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.M. 20 luglio 2004, non sono ammissibili al meccanismo dei TEE gli interventi orientati al miglioramento dell'efficienza energetica relativi ad impianti di generazione di energia elettrica. Interventi che aumentano la produzione di energia elettrica vanno comunicati agli uffici del GSE.

## GAS TECNICI E MATERIA PRIMA IN INGRESSO

---

**Nella proposta di progetto e programma di misura relativa a un intervento di efficientamento in ambito industriale, è possibile rendicontare i risparmi energetici derivanti dal minor consumo di gas tecnici (N2, H2, O2..) necessari al processo produttivo?**

Si. Nel caso in cui la produzione di questi fluidi avvenga presso lo stabilimento industriale oggetto dell'intervento di efficienza energetica, il minor consumo di gas tecnici comporterebbe una minore produzione degli stessi, e pertanto un risparmio di energia primaria misurabile e rendicontabile tramite il meccanismo dei titoli di efficienza energetica.

No. Nel caso in cui questi gas non vengano prodotti all'interno dello stabilimento oggetto di efficientamento energetico bensì acquistati da un soggetto terzo, il mancato acquisto di gas tecnici non comporta necessariamente un risparmio di energia presso il produttore, che potrebbe continuare a produrre lo stesso quantitativo e immetterlo sul mercato. Pertanto non essendo tali risparmi ascrivibili all'utente finale e da esso misurabili, il Proponente non potrà inserire nell'algoritmo di rendicontazione dei risparmi ottenuti la voce relativa al minor consumo di questi fluidi.

### **Materie prime in ingresso**

In merito a progetti di efficienza energetica che prevedono la sostituzione di una materia prima o di un additivo in ingresso al ciclo di produzione che comporta la riduzione dei consumi di energia primaria ritenuti ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi, vengono individuate due casistiche principali:

- nel caso in cui l'intervento proposto sia esclusivamente costituito dalla mera sostituzione di una materia prima/additivo, senza alcuna modifica impiantistica e/o di lay-out di processo, non essendo chiaramente identificato tale intervento tra le categorie di intervento ammesse al meccanismo il GSE ha richiesto chiarimenti al Ministero dello Sviluppo Economico per l'ammissibilità;
- nel caso in cui la sostituzione di una materia prima/additivo, comporti la necessità di effettuare interventi sostanziali per permetterne l'impiego o nel caso in cui la materia prima impiegata venga prodotta in loco pertanto i consumi di energia per produrla vengono contabilizzati all'interno del bilancio energetico complessivo dello stabilimento nella condizione ex-ante ed ex-post si valuteranno gli effettivi risparmi complessivi conseguiti per l'ammissione degli interventi al meccanismo dei TEE.

La Scheda tecnica analitica 22T si applica alla realizzazione di piccole reti di teleriscaldamento per climatizzazione di ambienti e produzione di ACS per utenze civili (residenziale, commerciale e terziario).

Ai fini della presentazione delle RVC-a, si ritiene opportuno effettuare alcune precisazioni sulle condizioni di applicabilità, la definizione dei parametri che compongono l'algoritmo, nonché sulla documentazione da allegare per la validazione delle condizioni di applicabilità e la dimostrazione della coerenza dei parametri indicati in fase di RVC-a.

### **Condizioni di applicabilità della procedura**

La scheda indica chiaramente quali sono le condizioni di applicabilità della scheda.

1. Il risparmio energetico determinato con la procedura qui definita, si applica a:
  - a) impianti di teleriscaldamento di nuova costruzione;
  - b) estensioni di reti di teleriscaldamento già connesse a centrali di produzione esistenti;
  - c) allacciamenti di nuove utenze a reti di teleriscaldamento esistenti.
2. All'intervento oggetto della richiesta non è associato un mero ripotenziamento di impianti di produzione preesistenti.
3. Il sistema oggetto di intervento consente di servire una pluralità di edifici o siti tramite una rete di tubazioni che distribuisce l'energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigeranti.
4. Per tutti gli impianti di produzione che alimentano la rete è disponibile la contabilità energetica completa.
5. Misuratori di energia termica sono installati presso tutte le sottocentrali delle utenze oggetto dell'intervento.
6. E' ammessa la valorizzazione dell'energia frigorifera eventualmente erogata all'utenza solo nei casi in cui questa sia prodotta per mezzo di sistemi di refrigerazione installati in centrale.
7. L'intervento deve essere conforme al disposto dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 115/08 e s.m.i. e per i sistemi considerati non si applicano i benefici previsti dall'articolo 1 comma 71 della legge 239/04 e dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2011.

La scheda permette di scorporare sulla parte di energia elettrica la quota incentivata con i certificati verdi ma non permette di scorporare la quota relativa all'energia termica che ha beneficiato di strumenti di incentivazione dedicati come i CV TLR o i TEE CAR. Pertanto impianti che non rispettano tale requisito di ammissibilità non potranno avere accesso al meccanismo TEE.



### **Documentazione delle utenze**

Nella prima RVC è necessario inviare come allegati: (i) una planimetria semplificata della rete con evidenza dei punti di immissione e prelievo di energia termica, frigorifera, in formato pdf, che risulti perfettamente leggibile e (ii) un elenco delle utenze allacciate, in formato.xls, con indicazione di: nome, indirizzo, volumetria allacciata, potenza degli scambiatori, combustibile precedentemente utilizzato (o combustibile presunto, nel caso di nuove costruzioni) e data di prima erogazione dell'energia e generazione dei risparmi. Le utenze devono essere chiaramente identificate sulla planimetria e nell'elenco con la stessa sigla o dicitura.

La stessa documentazione deve essere inviata aggiornata qualora si volessero aggiungere nuove utenze. In corrispondenza dell'invio di una RVC successiva alla prima, il Proponente deve inviare gli stessi allegati (i) e (ii) aggiornati avendo cura di identificare e distinguere chiaramente le nuove utenze rispetto a quelle già comunicate con la prima RVC .

### **Attenzione**

- a) l'aggiunta di nuove utenze non modifica il periodo di rendicontazione del progetto stabilito con la prima RVC-a, per cui le utenze che si aggiungono con le RVC-a successive godranno di un periodo di rendicontazione inferiore rispetto alla prime.
- b) le utenze inserite nell'elenco non possono essere eliminate, sostituite o scambiate; qualora un'utenza cessi di essere alimentata, anche solo per un periodo di rendicontazione, il Proponente può comunicarlo attraverso il testo della richiesta RVC-a e considerare nulli i relativi risparmi energetici ma non deve modificare l'elenco delle utenze;
- c) la scheda 22T riguarda interventi destinati a generare risparmi delle utenze civili; possono ritenersi incluse tra queste anche quelle facenti parte di complessi industriali, stabilimenti o strutture produttive purché distinte dagli edifici destinati alla produzione o alla fornitura dei servizi, come ad esempio le palazzine servizi, portinerie, uffici, spogliatoi, spazi ricreativi e simili.

### **Consumi**

I consumi di gas naturale devono essere calcolati sulla misura dei Sm<sup>3</sup> (Volumi alle condizioni Standard: temperatura: 15 °C, pressione: 1.01325 barA) e non su quella dei Nm<sup>3</sup> (Volumi alle condizioni Normali: temperatura: 0 °C, pressione: 1.01325 barA).

Il Proponente deve riportare alle condizioni Standard il consumo volumetrico misurato dai contatori prima di calcolare il valore energetico in MWht richiesto dalla scheda di rendicontazione.

## DESCRIZIONE DELLA SCHEDA TECNICA 40E

---

### Installazione di impianto di riscaldamento alimentato a biomassa legnosa nel settore della serricoltura.

#### Condizioni di applicabilità della procedura:

La scheda **standard** 40E si applica alle installazioni di dispositivi alimentati a biomasse sia in **nuove** realizzazioni serricole sia in serre **già realizzate e riscaldate**, in cui vengano sostituiti generatori di calore esistenti, alimentati da fonte non rinnovabile.

Le caldaie incentivabili devono soddisfare i seguenti **requisiti**:

- efficienza di conversione non inferiore all'85%;
- rispetto delle emissioni come previsto nella classe 5 della UNI EN 303-05.

Le tipologie di **biomasse ammissibili** sono: pellet; bricchette; ciocchi; cippato.

Il **caricamento** della biomassa può essere sia manuale che automatico.

La scheda 40E non si applica ai **generatori di aria calda** o all'installazione di un **generatore di calore alimentato a biomassa in sostituzione di uno preesistente, sempre alimentato a biomassa**.

## DESCRIZIONE DELLA SCHEDA TECNICA 40E

Unità fisica di riferimento (UFR): 1 m<sup>2</sup> di serra (al suolo)

Coefficiente di durabilità:  $\tau = 2,65$

		<b>RSL (tep/anno/m<sup>2</sup>)</b>				
<b>Tipologia di copertura</b>	<b>Rapporto Ac/As</b>	<b>Zone climatiche (GG)</b>				
		<b>B (600-900)</b>	<b>C (900-1.400)</b>	<b>D (1.400- 2.100)</b>	<b>E (2.100- 3.000)</b>	<b>F (3.000 - +∞)</b>
<b>FILM PLASTICO</b>	<1,5	0,0052	0,0083	0,0252	0,0447	0,0463
	1,5 - 1,8	0,0069	0,0109	0,0333	0,059	0,0611
	>1,8	0,0079	0,0125	0,0383	0,068	0,0704
<b>LASTRE DI POLICARBONATO PLASTICO</b>	<1,5	0,0031	0,005	0,0151	0,0268	0,0278
	1,5 - 1,8	0,0041	0,0065	0,02	0,0354	0,0367
	>1,8	0,0047	0,0075	0,023	0,0408	0,0422
<b>LASTRE DI VETRO</b>	<1,5	0,0057	0,0091	0,0277	0,0492	0,0509
	1,5 - 1,8	0,0075	0,012	0,0366	0,0649	0,0672
	>1,8	0,0087	0,0138	0,0422	0,0748	0,0774


**Ac** = Superficie che delimita verso l'esterno il volume della serra

**As** = Superficie di suolo coltivato

### Cosa si intende per Ac?


La superficie Ac è la superficie totale che delimita il volume della serra disperdente verso l'esterno, ovvero **la somma delle superfici del tetto e delle pareti laterali** (di qualunque materiale esse siano) **disperdenti verso l'ambiente esterno**, comprese le eventuali strutture opache (muretti laterali di contenimento, pareti scure isolanti).

Le superfici che **non possono essere contabilizzate** sono tutte quelle che non dividono la serra dall'ambiente esterno, ad esempio le pareti laterali di divisione della serra da altri ambienti (riscaldati o meno), la superficie del suolo, etc.



### Cosa si intende per As?

La superficie As rappresenta la superficie di suolo coltivato, ovvero la **superficie derivante dalla proiezione al suolo della copertura (tetto)**, riscaldata e costituente l'habitat della coltura di riferimento (compresa la parte di terreno tra filare e filare) ovvero di tutti i suoi spazi vitali.



### Cosa si intende per UFR - 1 m<sup>2</sup> di superficie di serra al suolo?

Ai fini del calcolo del RNC, il valore di UFR da considerare rappresenta la **superficie [m<sup>2</sup>] di serra al suolo coltivata, riscaldata e asservibile** dalla potenza termica del generatore di calore a biomassa per il quale si richiede il riconoscimento dei TEE.

La superficie di serra al suolo coltivata è rappresentata dalla proiezione al suolo della superficie della copertura, cui devono essere sottratte le superficie di serra non destinate alla coltivazione quali ad esempio le aree di vendita, di magazzino, di camminamento.

Al fine di dimostrare che la superficie dichiarata è **asservibile** dal generatore di calore a biomassa installato, nella relazione tecnica di progetto da allegare in fase di presentazione della prima RVC, è necessario riportare i calcoli del **dimensionamento del generatore di calore nelle condizioni climatiche di progetto**, ed inoltre dare evidenza della potenza specifica (W/m<sup>2</sup>) derivante dal dimensionamento e confrontare tale valore con i valori delle potenze specifiche di riferimento presenti in letteratura.

### Quale documentazione tecnica è necessaria per la presentazione di un progetto relativo alla scheda 40E?

In fase di presentazione della prima RVC per un progetto relativo alla scheda 40E, è necessario allegare la seguente documentazione:

- la **relazione tecnica di progetto**, redatta, firmata e timbrata da un progettista abilitato, sul dimensionamento del generatore di calore nelle condizioni di progetto, in cui sia descritta anche la serra nelle sue caratteristiche costruttive, ivi incluse l'estensione della medesima, le colture e le temperature medie che è necessario mantenere, ed inoltre il confronto tra la potenza specifica ( $W/m^2$ ) derivante dal dimensionamento del generatore oggetto dell'intervento, con i valori delle potenze specifiche di riferimento presenti in letteratura;
- la **scheda tecnica del nuovo generatore** di calore a biomassa;
- la descrizione di tutti gli **altri generatori** di calore eventualmente presenti;
- il **certificato di conformità** alle classi di qualità previste dalle Norme UNI.

Tale documentazione deve essere allegata, utilizzando l'apposita icona per l'upload di documenti, sul portale Efficienza Energetica, al campo 2.3 "Descrizione dettagliata dell'intervento".

### **Come deve essere effettuato il dimensionamento del generatore di calore ai fini del calcolo dei TEE ottenibili.**

Al fine di dimostrare che la superficie considerata per il calcolo del RSL è asservibile dal generatore di calore a biomassa, è necessario allegare alla richiesta (RVC) **la relazione tecnica di dimensionamento del generatore.**

Tale relazione di dimensionamento deve essere **redatta, timbrata e firmata da un professionista abilitato alla progettazione** di impianti termici.

Il generatore dovrà essere dimensionato (kWt) in modo da garantire, nelle condizioni di progetto (temperatura esterna di progetto), il **mantenimento all'interno della serra della temperatura** necessaria per la specifica coltura.

**Il valore della temperatura necessario all'interno della serra** potrà essere:

- dedotto da dati di letteratura;
- fornito da un dottore agronomo o da un perito agrario (in questo caso è necessario allegare, oltre alla relazione tecnica di dimensionamento, anche la relazione del dottore agronomo o del perito agrario, timbrata e firmata).



### La scheda 40E si applica anche a generatori di calore aventi una potenza al focolare superiore a 500 kW?

**Si**, Analogamente a quanto previsto dal c.d. Conto Termico, è possibile ammettere al meccanismo dei TEE anche i generatori di calore alimentati a biomassa aventi una potenza al focolare superiore a 500 kW, purché rispettino i seguenti requisiti:

- **rendimento termico utile non inferiore all'89%**, attestato da una dichiarazione del produttore sulla base dei risultati delle prove effettuate, da un laboratorio indipendente e accreditato secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025, applicando le metodologie previste dalla norma UNI EN 303-5;
- **emissioni** in atmosfera non superiori a quanto previsto dalla **classe 5 della norma UNI EN 303-5**, attestate da una dichiarazione del produttore sulla base delle certificazioni/rapporti di prova rilasciate da un laboratorio indipendente e accreditato secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025; il laboratorio deve essere accreditato per la EN 13284-1 ai fini dell'analisi del particolato primario, per la EN 12619 per gli OGC e per la EN 15058 ai fini della misura del CO; le misurazioni ai fini del rispetto dei livelli emissivi dovranno essere eseguite al camino.

**Nel caso di una serra, alimentata da un unico generatore a biomassa, la cui copertura sia realizzata con differenti materiali, ma comunque previsti nella scheda, quale materiale deve essere considerato ai fini del calcolo del Risparmio Specifico Lordo (RSL)?**

Nel caso di una serra (o blocchi di serre) alimentata da un unico generatore di calore, realizzata con più di un materiale tra quelli previsti nella scheda (policarbonato plastico, film plastico o vetro), in fase di compilazione sul portale Efficienza Energetica e all'interno del file excel, **deve essere inserita una sola riga**, in cui viene riportata la superficie totale asservita dalla medesima caldaia scegliendo quale materiale di copertura quello che, a parità di rapporto  $A_c/A_s$ , genera il Risparmio Specifico Lordo **(RSL) minore**.

Nel caso in cui la serra sia **parzialmente realizzata con materiali non riportati** nella scheda, è possibile indicare come UFR unicamente la superficie sottesa alla copertura realizzata con i materiali previsti nella scheda, ammissibili ai fini del calcolo del RSL.

**Caso particolare:** nel caso in cui la serra sia realizzata, anche parzialmente, in **film plastico a doppio telo, con o senza insufflaggio di aria**, si presume che tale materiale sia equivalente al policarbonato plastico e ai fini del calcolo del RSL deve quindi essere considerata quest'ultima tipologia di copertura. E' necessario allegare in questo caso la stratigrafia e il calcolo del valore di trasmittanza.

***Grazie per  
l'attenzione***